Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 175 del 16 luglio 1956

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 16 luglio 1956 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

REGIONE SICILIANA

LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI E REGOLAMENTI PUBBLICATI NELLA "GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA" NEL 2° SEMESTRE DELL'ANNO 1955

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO PRESIDENZIALE 27 maggio 1955, n. 225-A.
Autorizzazione al prelevamento dal fondo di riserva per l'anno finanziario 1954-55.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 40 *del* 16 *luglio* 1955)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale 9 novembre 1954, n. 38, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1954-55;
Ravvisata la necessità di aumentare della somma di lire 50.000.000 lo stanziamento del cap. 425 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1954-55, per provvedere a spese di cui ai fini del capitolo medesimo;
Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale;
Considerato che il cap. n. 69 « Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario in corso presenta l'occorrente disponibilità;
Su proposta dell'Assessore preposto al bilancio, affari economici e patrimonio;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al cap. n. 69 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1954-55, è autorizzata la prelevazione della somma di L. 50.000.000 (cinquantamilioni) che si assegna al cap. n. 425 « Spese per le elezioni regionali » dello stato di previsione della spesa medesima.
Il presente decreto sarà presentato all'Assembea regionale per la ratifica.
L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 27 maggio 1955

RESTIVO

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo, addì 6 *giugno* 1955. *Registro n.* 1, *foglio n.* 111.

LEGGE 8 agosto 1955, n. 41.
Esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1955-56.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 45 *dell'*8 *agosto* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge regionale e non oltre il 31 ottobre 1955, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-1956, secondo lo stato di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge depositato presso l'Assemblea regionale.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, con effetto dal 1° luglio 1955.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 8 agosto 1955

ALESSI

LO GIUDICE

DECRETO PRESIDENZIALE 2 luglio 1955, n. 5.
Modifica alla tabella allegata al decreto Presidenziale 4 maggio 1954, n. 2, concernente le categorie di stabilimenti industriali ammessi a fruire dei benefici delle leggi regionali 20 marzo 1950, n. 29 e 7 dicembre 1953, n. 61.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 54 *del* 24 *settembre* 1955)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto l'art. 7 della legge 7 dicembre 1953, n. 61, contenente norme integrative della legge 20 marzo 1950, n. 29;
Visto il proprio decreto 4 maggio 1954, n. 2, relativo alla determinazione delle categorie di stabilimenti industriali ammessi a fruire dei benefici delle leggi regionali 20 marzo 1950, n. 29 e 7 dicembre 1953, n. 61;
Considerata l'opportunità di estendere i benefici previsti dalle leggi succitate all'attività industriale concernente l'estrazione dello zolfo;
Sentito il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana;
Sentita la Giunta regionale;
Su proposta dell'Assessore per l'industria e commercio, d'intesa con l'Assessore per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

La lettera *a*) del numero 1 della tabella allegata al decreto Presidenziale 4 maggio 1954, n. 2, concernente le categorie di stabilimenti industriali ammessi a fruire dei benefici delle leggi regionali 20 marzo 1950, n. 29 e 7 dicembre 1953, n. 61 è così modificata:
« estrazione, macinazione e raffinazione zolfo ».
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 2 luglio 1955

p. *Il Presidente*: LA LOGGIA
L'Assessore per l'industria e commercio: BIANCO

L'Assessore per le finanze: LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo, addì 12 *settembre* 1955. *Registro n.* 1, *foglio n.* 27.

LEGGE 9 novembre 1955, n. 42.
Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

(*Pubblicata in supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 63 *del* 12 *novembre* 1955)

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che, per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana, sono riservate allo Stato, ed il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956, giusta lo stato di previsione dell'entrata, an-

nesso alla presente legge (tabella *A*). E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2.

Gli Assessori, ciascuno per il ramo di amministrazione cui è stato preposto o è stato destinato e delegato, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956, in conformità dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

L'iscrizione delle somme occorrenti, nei capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, è disposta con decreto dell'Assessore per il bilancio, affari economici e credito.

Art. 4.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi numeri 2 e 3, annessi alla presente legge.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 2, il decreto con il quale si dispone l'iscrizione, è emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il bilancio, affari economici e credito, sentita la Giunta regionale.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3, il decreto con il quale si dispone l'iscrizione è emanato dall'Assessore per il bilancio, affari economici e credito.

Art. 5.

L'Assessore per il bilancio, affari economici e credito è autorizzato a ripartire con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa, i fondi iscritti al capitolo n. 73 della rubrica « Bilancio, affari economici e credito ».

L'Assessore per il bilancio, affari economici e credito è autorizzato altresì ad istituire nuovi capitoli ed a ripartire anche fra questi i fondi iscritti al capitolo indicato nel comma precedente.

Art. 6.

Con decreto dell'Assessore per il bilancio, affari economici e credito possono essere iscritte le somme occorrenti per « saldi spese residue ».

Art. 7.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 56.700.000 che si iscrive per le finalità dei capitoli numeri 413-*bis*, 413-*ter* e 414 dello stato di previsione della spesa (rubrica « Bilancio, affari economici e credito »), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 413-*bis* .	L. 30.000.000
Cap. n. 413-*ter* .	» 25.000.000
Cap. n. 414	» 1.700.000

Art. 8.

La quota di cui alla lettera *c*) del provento derivante dalla legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, modificata dalla legge regionale 28 dicembre 1953, n. 73, è attribuita per L. 35.000.000 per le finalità del capitolo n. 416 (rubrica « Bilancio affari economici e credito ») e per L. 85.000.000 per le finalità del capitolo n. 588 (rubrica « Lavori pubblici »).

Art. 9.

A decorrere dall'anno finanziario 1955-56 è autorizzata la costituzione di un fondo pari al 3 % dell'ammontare dei diritti erariali sugli spettacoli da versare alla Soprintendenza del Teatro Massimo di Palermo quale concorso nelle spese da sostenersi per rappresentazioni aventi spiccato carattere siciliano in relazione o all'autore o al soggetto o all'ambiente delle rappresentazioni (cap. 424 della rubrica « Bilancio, affari economici e credito »).

Art. 10.

Ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 12 febbraio 1951, n. 18, e dell'art. 2 della legge regionale 4 aprile 1955, n. 34, per l'anno finanziario 1955-56 il fondo occorrente per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge medesima è stabilito in L. 40.000.000 che si inscrivono nel capitolo n. 425 (rubrica « Bilancio, affari economici e credito »).

Art. 11.

Per le finalità di cui ai capitoli numeri 433 e 434 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di lire 450.000.000 (rubrica « Bilancio, affari economici e credito »), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 433	L. 300.000.000
Cap. n. 434	» 150.000.000

Art. 12.

E' autorizzata la spesa di L. 15.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca per l'anno finanziario 1955-56, che si inscrive al capitolo n. 436 (rubrica « Bilancio, affari economici e credito »).

Art. 13.

E' autorizzata la spesa di L. 30.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale per l'anno finanziario 1955-56, che si inscrive al capitolo n. 437 (rubrica « Bilancio, affari economici e credito »).

Art. 14.

L'Assessore per il bilancio, affari economici e credito, in relazione alla convenzione da stipularsi con il Ministero dei trasporti in virtù della legge regionale 2 aprile 1955, n. 22, è autorizzato ad apportare allo stato di previsione della spesa annessa alla presente legge, le variazioni di bilancio occorrenti per inscrivere in apposito capitolo l'eventuale onere scaturente dalla convenzione medesima, utilizzando i fondi inscritti nel capitolo n. 73.

Art. 15.

Per le finalità di cui ai capitoli numeri 443, 433-*bis*, 443-*ter*, 443-*quater*, 444 e 445 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 160.000.000 (paragrafo Ufficio stampa della rubrica « Presidenza della Regione »), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 443	L. 50.000.000
Cap. n. 443-*bis*	» 25.000.000
Cap. n. 443-*ter*	» 5.000.000
Cap. n. 443-*quater*	» 50.000.000
Cap. n. 444	» 7.000.000
Cap. n. 445	» 23.000.000

Art. 16.

Per le finalità di cui al capitolo n. 446 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 40.000.000 (rubrica « Presidenza della Regione »).

E' autorizzata, altresì, in relazione all'onere di cui all'art. 4 della legge regionale 2 aprile 1953, n. 24, l'ulteriore spesa di L. 2.000.000 che si inscrive al capitolo n. 451 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 17.

Per le finalità indicate nel capitolo n. 463 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 200.000.000 (rubrica « Agricoltura »).

Art. 18.

Per le finalità previste dalla legge regionale 11 luglio 1952, n. 23, è autorizzata per l'anno finanziario 1955-56 — ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge medesima — la spesa di L. 150.000.000 che si attribuiscono al capitolo n. 468 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (rubrica « Agricoltura »).

Art. 19.

Per le finalità previste dall'art. 12 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, è autorizzata per l'anno finanziario 1955-56, — ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo medesimo — la

spesa di L. 100.000.000 che si inscrivono al capitolo n. 469 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (rubrica « Agricoltura »).

Art. 20.

Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 49 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, relativa alla riforma agraria in Sicilia, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 126.000.000 che si inscrivono nei capitoli numeri 476, 477, 479, 480 e 481 (rubrica « Agricoltura ») dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 476	L. 1.000.000
Cap. n. 477	» 20.000.000
Cap. n. 479	» 5.000.000
Cap. n. 480	» 50.000.000
Cap. n. 481	» 50.000.000

Art. 21.

E' autorizzata la spesa di L. 400.000.000 per contributo straordinario a pareggio del bilancio dell'Azienda delle Foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56 che si inscrive al capitolo n. 489 (rubrica « Bonifica e foreste »).

Art. 22.

Per le finalità di cui ai capitoli numeri 490 e 491 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 420.000.000 (rubrica « Bonifica e foreste »). giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 490	L. 300.000.000
Cap. n. 491	» 120.000.000

Art. 23.

Per le finaltià di cui ai capitoli numeri 499, 500, 501, 507, 509, 510, 511, 513 e 514 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 901.000.000 (rubrica « Enti locali ») giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 499	L. 100.000.000
Cap. n. 500	» 40.000.000
Cap. n. 501	» 100.000.000
Cap. n. 507	» 50.000.000
Cap. n. 509	» 40.000.000
Cap. n. 510	» 1.000.000
Cap. n. 511	» 20.000.000
Cap. n. 513	» 520.000.000
Cap. n. 514	» 30.000.000

Art. 24.

Per le finalità previste dal decreto legislativo Presidenziale 30 giugno 1950, n. 31, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85, concernente la concessione di contributi straordinari per l'attrezzatura, l'ampliamento, la manutenzione e l'efficienza dei servizi ospedalieri e dei servizi sanitari in genere e per opere igieniche, di carattre urgente, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo predetto, la spesa di L. 150 milioni destinata, quanto a L. 100.000.000, quanto a L. 25.000.000 e quanto a L. 25.000.000 per gli scopi, rispettivamente, di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 del decreto legislativo medesimo (capitoli numeri 538, 539 e 540, rispettivamente, della rubrica « Igiene e sanità »).

Art. 25.

Per le finalità di cui ai capitoli numeri 543, 545, 546, 547, 548, 549 e 552 è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 298.500.000 (rubrica « Igiene e sanità »), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 543	L. 5.000.000
Cap. n. 545	» 20.000.000
Cap. n. 546	» 3.000.000
Cap. n. 547	» 10.000.000
Cap. n. 548	» 20.000.000
Cap. n. 549	» 500.000
Cap. n. 552	» 240.000.000

Art. 26.

Per le finalità della legge regionale 7 agosto 1953, n. 47, è autorizzata per l'anno finanziario 1955-56 — ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge medesima — la spesa di lire 300.000.000 che si inscrive al capitolo n. 544 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente (rubrica « Igiene e sanità »).

Art. 27.

Per le finalità previste dalla legge regionale 12 febbraio 1955, n. 13, è autorizzata — ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge predetta — per l'anno finanziario 1955-56 la spesa di L. 180.000.000 che si attribuisce quanto a L. 30.000.000 e quanto a L. 150.000.000 per gli scopi, rispettivamente, di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 della legge medesima (capitoli numeri 550 e 551 rispettivamente, della rubrica « Igiene e sanità »).

Art. 28.

L'Assessore preposto ai lavori pubblici è autorizzato ad utilizzare lo stanziamento di cui al capitolo n. 302 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, anche per i fini previsti dall'art. 6 della legge regionale 5 agosto 1949, n. 46.

Art. 29.

I residui al 30 giugno 1955 accertati sul capitolo 585 dell'anno finanziario 1954-55 sono attribuiti, nell'anno finanziario 1955-56, al conto dei residui del capitolo n. 581 (rubrica Lavori pubblici ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 30.

Per le finalità dei capitoli numeri 581, 582, 583, 594, 602 e 603 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 2.650.000.000 (rubrica « Lavori pubblici »), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 581	L. 1.400.000.000
Cap. n. 582	» 600.000.000
Cap. n. 583	» 200.000.000
Cap. n. 594	» 50.000.000
Cap. n. 602	» 100.000.000
Cap. n. 603	» 300.000.000

Art. 31.

Ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, e per le finalità previste dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1954, n. 44, è autorizzato un ulteriore limite trentacinquennale di impegni di L. 150.000.000 (cap. 586 della rubrica « Lavori pubblici ») a decorrere dall'anno finanziario 1955-56.

Art. 32.

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo Presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, la spesa di L. 220.000.000 per la costruzione e l'arredamento di stazioni ad uso di linee automobilistiche.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, la spesa di lire 220.000.000 autorizzata con il primo comma del presente articolo, per L. 160.000.000 è attribuita al capitolo n. 589 (rubrica « Lavori pubblici ») ed è destinata per la costruzione delle stazioni, e per L. 60.000.000 è attribuita al capitolo n. 662 (rubrica « Trasporti e comunicazioni »), ed è destinata per l'arredamento delle stazioni medesime.

Art. 33.

Per le finalità di cui ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 212.500.000 (rubrica « Lavoro, previdenza ed assistenza sociale »), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 608	L. 5.000.000
Cap. n. 609	» 20.000.000
Cap. n. 610	» 20.000.000
Cap. n. 612	» 20.000.000
Cap. n. 614	» 5.000.000
Cap. n. 616	» 500.000
Cap. n. 617	» 5.000.000
Cap. n. 619	» 10.000.000
Cap. n. 620	» 7.000.000

Cap. n. 621	L. 10.000.000
Cap. n. 625	» 5.000.000
Cap. n. 627	» 10.000.000
Cap. n. 628	» 5.000.000
Cap. n. 630	» 20.000.000
Cap. n. 632	» 70.000.000

Art. 34.

Ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, il contributo della Regione siciliana di cui alla lettera *a*) dell'art. 8 del decreto legislativo medesimo è fissato, per l'anno finanziario 1955-56, in L. 500.000.000 che si attribuiscono al capitolo n. 618 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge (rubrica « Lavoro e previdenza sociale »), da destinare.

a) quanto a L. 50.000.000 per le finalità del titolo II del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

b) quanto a L. 10.000.000 per cantieri scuola per la costruzione e la sistemazione di strade vicinali di interesse agricolo soggette ad uso pubblico nonchè per le finalità del titolo III del decreto legislativo Presidenziale per lavoratori disoccupati. I provvedimenti di approvazione dei cantieri-scuola sono regolati dalle norme di cui agli articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 22 del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

c) quanto a L. 440.000.000 per altri cantieri-scuola di lavoro, ai termini del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1951, n. 31. I provvedimenti di approvazione dei cantieri-scuola sono adottati dall'Assessore preposto al lavoro e alla previdenza sociale, di concerto con quello preposto ai lavori pubblici.

Art. 35.

Per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per l'attuazione di cantieri di lavoro, il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato, è autorizzata la spesa di L. 150.000.000 che si inscrive al capitolo n. 622 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica « Lavoro, previdenza e assistenza sociale »).

Le somme inscritte nel capitolo predetto, sono versate al fondo siciliano per la assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati e sono utilizzate con le modalità stabilite per l'amministrazione del fondo stesso per le finalità indicate nel comma precedente.

Art. 36.

Per le finalità previste dal capitolo n. 638 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 35.000.000 (rubrica « Pesca ed attività marinare »).

Art. 37.

Per le finalità della legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, modificata con la legge regionale 14 luglio 1952, n. 30, relativa alla scuola professionale, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, ai sensi dell'art. 27 della predetta legge regionale n. 63, la spesa di L. 249.200.000 (rubrica « Pubblica istruzione »), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 346	L. 190.000.000
Cap. n. 347	» 15.000.000
Cap. n. 350	» 100.000
Cap. n. 351	» 3.000.000
Cap. n. 353	» 3.000.000
Cap. n. 354	» 500.000
Cap. n. 355	» 10.000.000
Cap. n. 356	» 15.000.000
Cap. n. 357	» 2.600.000
Cap. n. 640	» 10.000.000
Cap. n. 641	» 35.000.000

Art. 38.

Per le finalità dei capitoli numeri 643 e 660 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 18.000.000 (rubrica « Pubblica istruzione »), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 643	L. 5.000.000
Cap. n. 660	» 13.000.000

Art. 39.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 10 aprile 1951, n. 9, il contributo a carico della Regione per la scuola di perfezionamento di diritto regionale, è fissato, per l'anno finanziario 1955-56, in L. 9.000.000 rubrica « Pubblica istruzione »), che si inscrivono nel capitolo n. 646.

Art. 40.

In deroga al disposto del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 1° agosto 1953, n. 43, il concorso della Regione nelle spese di funzionamento della scuola professionale femminile e di magistero della donna, a decorrere dall'anno finanziario 1954-55, non dovrà superare il limite massimo di lire 15.000.000 annue.

Art. 41.

Per la istituzione nell'anno finanziario 1955-56 di corsi di scuole popolari contro l'analfabetismo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, è autorizzata la spesa di L. 90.000.000.

L'Assessore preposto alla pubblica istruzione nell'utilizzare la somma autorizzata con il comma precedente, tiene conto delle norme contenute nell'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 12 dicembre 1949, n. 33, convertito nella legge regionale 27 febbraio 1950, n. 16.

Art. 42.

E' autorizzata, per la refezione scolastica, anche durante il periodo delle colonie estive, la spesa di L. 320.000.000 che si inscrive al capitolo n. 657 (rubrica « Pubblica istruzione »).

Per l'utilizzazione della somma autorizzata con il comma precedente, si applicano le norme di cui alla legge regionale 18 gennaio 1951, n. 7.

Art. 43.

Per le finalità dei capitoli numeri 664, 665, 666, 667, 668, 670, 671, 673, 676, 678 e 680 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1955-56, la spesa di L. 396.000.000 (rubrica « Turismo e spettacolo »), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 664	L. 10.000.000
Cap. n. 665	» 15.000.000
Cap. n. 666	» 7.000.000
Cap. n. 667	» 45.000.000
Cap. n. 668	» 25.000.000
Cap. n. 670	» 120.000.000
Cap. n. 671	» 13.000.000
Cap. n. 673	» 20.000.000
Cap. n. 676	» 120.000.000
Cap. n. 678	» 20.000.000
Cap. n. 680	» 1.000.000

Art. 44.

L'Assessore preposto al bilancio, affari economici e credito è autorizzato ad iscrivere, ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 2 aprile 1955, n. 24, con propri decreti gli importi delle rate di ammortamento dei mutui contratti ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 20 e successive modificazioni, al capitolo n. 688 dello stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge.

Art. 45.

La Giunta regionale determina le direttive di massima da osservare in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, formulando i criteri di priorità degli interventi e delle singole opere o categorie di opere nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre Amministrazioni.

Art. 46.

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

Art. 47.

E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

Art. 48.

Per le finalità di cui ai capitoli numeri 10, 13 e 14 dello stato di previsione della spesa del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1955-56 è autorizzata, in relazione all'art. 2 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, la spesa di L. 1.110.000.000 che si iscrive per L. 400.000.000 al capitolo n. 10, per L. 550.000.000 al capitolo n. 13 e per L. 160.000.000 al capitolo n. 14.

Art. 49.

E' autorizzato, in relazione alle norme in vigore concernenti l'accantonamento dell'aliquota dell'1 % sull'ammontare dei lavori, per la programmazione, la gestione, la vigilanza ed il collaudo, l'accentramento al capitolo n. 18, articoli 1 e 2, dello stato di previsione della spesa del bilancio del Fondo di solidarietà nazionale, delle somme accantonate per lo scopo predetto al 30 giugno 1955 sui singoli capitoli.

L'Assessore per il bilancio, affari economici e credito è autorizzato ad accentrare con propri decreti al capitolo e articoli predetti le somme che per lo scopo suddetto saranno accantonate nel corso della gestione 1955-56.

Art. 50.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 3.

Art. 51.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme di Acireale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 4.

Art. 52.

L'Assessore per il bilancio, affari economici e credito è autorizzato, fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari concernenti l'Amministrazione dell'Azienda autonoma delle Terme di Sciacca e di quella di Acireale, ad apportare con propri decreti variazioni compensative agli stati di previsione delle Aziende medesime.

Art. 53.

E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso delle entrate e delle spese previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

RIEPILOGO

Entrate e spese effettive		
Entrata	L.	43.831.200.000
Spesa	»	42.956.200.000
Differenza +	L.	875.000.000
Movimento di capitali		
Entrata	L.	—
Spesa	»	875.000.000
Differenza —	L.	875.000.000
Partite di giro		
Entrata	L.	944.000.000
Spesa	»	944.000.000
Differenza	L.	—
Riassunto generale		
Entrata	L.	44.775.200.000
Spesa	»	44.775.200.000
Differenza	L.	—

Art. 54.

In relazione alle norme di cui alla legge regionale 2 aprile 1955, n. 24, l'Assessore per il bilancio, affari economici e credito, è autorizzato a modificare i piani di ammortamento dei mutui stipulati in dipendenza del decreto legislativo del Presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 20, e successive modificazioni, tenendo presente il disposto dell'art. 1 della citata legge regionale n. 24, ed a provvedere agli eventuali conguagli in favore dei mutuatari, istituendo, con proprio decreto, apposito capitolo da inscrivere nella rubrica « Bilancio, affari economici e credito » e modificando l'elenco n. 1 allegato al presente bilancio.

Art. 55.

Alla liquidazione delle spese inscritte nei capitoli numeri 5, 6, 7, 8, 9 e 13 dello stato di previsione della spesa annessa al presente bilancio provvede l'Amministrazione del bilancio, affari economici e credito secondo le norme contenute nel decreto assessoriale 11 luglio 1953 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione » n. 50 del 3 ottobre 1953.

Alla liquidazione delle spese di cui ai capitoli numeri 12, 14-*bis*, 14-*ter*, 20, 413-*bis*, 413-*ter*, previa delibera della Giunta regionale, provvede l'Amministrazione del bilancio, affari economici e credito, secondo le norme indicate nel comma precedente.

Per la liquidazione dei residui dei capitoli numeri 12 e 20 provvede del pari l'Amministrazione del bilancio, affari economici e credito secondo le norme di cui al primo comma del presente articolo.

Alla liquidazione delle spese di cui ai capitoli numeri 443-*bis*, 443-*ter*, 443-*quater*, 451-*bis* e 451-*ter*, previa delibera della Giunta regionale, provvede la Presidenza della Regione previo invio, ove occorra, da parte dei singoli rami dell'Amministrazione, delle relative autorizzazioni di spesa, le quali sono impegnate dal Presidente della Regione con la formula indicata nell'art. 7 del decreto assessoriale 11 luglio 1953.

Per la liquidazione delle spese di cui ai capitoli numeri 11, 21, 37, 413 e 414 entro i limiti delle somme assegnate ai singoli articoli, i competenti rami dell'Amministrazione devono trasmettere all'Amministrazione del bilancio, affari economici e credito le relative autorizzazioni di spesa, le quali sono impegnate dall'Assessore competente ad amministrare la rubrica « Bilancio, affari economici e credito », sull'articolo del relativo capitolo con la formula indicata nell'art. 7 del citato decreto assessoriale 11 luglio 1953.

Art. 56.

Per la liquidazione delle spese di cui ai capitoli numeri 91, 92, 448 e 449 i singoli rami dell'Amministrazione devono trasmettere alla Presidenza della Regione le relative autorizzazioni di spesa, le quali sono impegnate dal Presidente della Regione sull'articolo del relativo capitolo con la formula indicata nell'art. 7 del decreto assessoriale 11 luglio 1953, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione » n. 50 del 3 ottobre 1953.

Art. 57.

In relazione alla ripartizione dell'Amministrazione della Regione nei vari rami quale risulta dall'unito bilancio, la competenza degli Assessori preposti ad uno o più rami dell'Amministrazione è determinata dalla materia riportata in ciascuna rubrica. Per le materie che non hanno ripercussione o incidenza sul bilancio, la competenza stessa si desume anche dalla connessione con le materie riportate in ciascuna rubrica.

Art. 58.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed avrà effetto dal 1° luglio 1955.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 9 novembre 1955

ALESSI

LO GIUDICE — STAGNO D'ALCONTRES

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 29 ottobre 1955, n. 6.

Ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione siciliana.

(*Pubblicato in supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 65 del 26 novembre* 1955)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visti gli articoli 14, lettera *o*) e 15 dello Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 18 marzo 1955, n. 17, con la quale il Governo regionale è stato delegato ad emanare le norme per il nuovo ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione siciliana;

Considerato che entro i termini stabiliti dal primo comma dell'art. 1 della citata legge regionale 18 marzo 1955, n. 17, sono state emanate dal Governo della Regione le norme sull'ordinamento amministrativo previsto dall'art. 15 dello Statuto della Regione siciliana;

Considerato che le medesime norme sono state impugnate dal Commissario dello Stato davanti all'Alta Corte per la Regione siciliana, la quale, con sentenza in data 21 luglio 1955, depositata il 4 ottobre 1955, ha annullato per la loro formulazione talune delle predette norme;

Considerato che con il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 18 marzo 1955, n. 17 il Governo della Regione è stato delegato a promulgare la legge delegata con le modificazioni conseguenti alla sentenza dell'Alta Corte per la Regione siciliana entro un mese dalla sentenza medesima;

Sentito il parere della Commissione consultiva prevista dall'art. 35 della citata legge regionale 18 marzo 1955, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 29 ottobre 1955;

Visto l'art. 3 del proprio decreto 29 luglio 1955, n. 265-A con il quale ha avocato a sè la trattazione degli affari concernenti gli Enti locali, nonchè il bilancio, gli affari economici e patrimonio;

Di concerto con l'Assessore per le finanze;

Decreta:

Sono approvate le norme sull'ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione siciliana, allegate al presente decreto.

Esse entrano in vigore il 15 maggio 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 ottobre 1955

ALESSI

LO GIUDICE

Registrato alla Corte dei conti, Ufficio controllo atti del Governo, addì 22 novembre 1955. Registro n. 1, foglio n. 40.

Ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione siciliana

TITOLO PRIMO

Il Comune

Art. 1.

Natura giuridica

Il Comune è persona giuridica territoriale.

E' altresì circoscrizione di decentramento statale e regionale.

Art. 2.

Potestà regolamentare

Il Comune, in conformità delle leggi, emana i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali e del relativo personale, nonchè i regolamenti sui modi di usare dei beni comunali, sulle istituzioni che appartengono al Comune, sulle materie di igiene, edilizia, polizia locale e sulle altre previste dalle leggi.

Art. 3.

Potestà tributaria

I Comuni, oltre alle imposte obbligatorie di licenza e sulle macchine per caffè tipo espresso, sugli animali caprini e sui cani, possono, nei limiti ed in conformità della legge:

1) istituire imposte di consumo, l'imposta sul valore locativo delle abitazioni, l'imposta di famiglia, quella sul bestiame, sulle vetture pubbliche e private e sui domestici, sui pianoforti e sui bigliardi, sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, l'imposta di patente e di soggiorno;

2) imporre la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di pertinenza comunale e delle aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonchè la tassa sulle insegne;

3) esercitare direttamente o dare in appalto l'esercizio con privativa dei diritti di peso pubblico e della misura pubblica e la privativa di concedere in fitto banchi pubblici, purchè tutti questi diritti non rivestano carattere coattivo. La facoltà di cui al presente numero non si estende alle zone demaniali marittime;

4) imporre contributi per la costruzione e l'occupazione di gallerie nel sottosuolo stradale, contributi di miglioria e per la manutenzione delle fognature;

5) riscuotere corrispettivi per il servizio di ritiro e trasporto delle immondizie domestiche;

6) istituire prestazioni d'opera;

7) sovrimporre alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati.

I Comuni inoltre, in conformità della legge, partecipano ai proventi dei diritti erariali sugli spettacoli, delle tasse di macellazione dei bovini, di circolazione sui veicoli a trazione animale, dell'imposta generale sulle entrate e degli altri tributi previsti dalla legge.

Agli effetti dell'applicazione delle imposte e delle tasse i Comuni sono ripartiti in classi nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 4.

Funzioni amministrative proprie

Il Comune provvede ai servizi d'interesse locale e svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge.

Art. 5.

Funzioni delegate

Il Comune svolge altresì le funzioni che possono essergli delegate dallo Stato o dalla Regione.

Art. 6.

Circoscrizioni comunali

L'istituzione di nuovi Comuni, la fusione di quelli esistenti, la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni, sono stabilite con legge della Regione.

Art. 7.

Istituzione di nuovi Comuni

L'istituzione di nuovi Comuni può aver luogo quando concorrano le seguenti condizioni:

1) che la popolazione del nuovo Comune non sia inferiore a 3000 abitanti;

2) che il relativo territorio sia sufficiente in rapporto ai servizi pubblici, all'espansione degli abitati, alle esigenze dello sviluppo economico;

3) che l'erigendo Comune disponga di mezzi adeguati per provvedere ai pubblici servizi;

4) che la maggioranza degli elettori iscritti e residenti stabilmente nelle frazioni o borgate interessate si sia pronunciata favorevolmente;

5) che siano stati sentiti i Consigli dei Comuni dei Liberi Consorzi interessati, e sia stato espresso il parere del Consiglio di giustizia amministrativa.

Può prescindersi dall'osservanza della condizione indicata al n. 1, se lo consiglino ragioni topografiche, economiche e sociali.

Il disegno di legge non può essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea regionale ove non risulti che siano state osservate le prescrizioni sopra dette.

Art. 8.

Modificazioni territoriali

Non si fa luogo a modificazioni territoriali se ne derivi per un Comune la perdita di alcuno dei requisiti previsti nei primi tre comma dell'articolo precedente, tranne che ragioni topografiche, economiche e sociali, debitamente accertate e contestate agli interessati, non rendano necessaria la deroga alla condizione del limite di popolazione fino a 3000 abitanti.

Art. 9.

Determinazione e rettifica di confini

Ove la legge che dispone la modificazione della circoscrizione dei Comuni, non stabilisca altrimenti, alla sistemazione dei rapporti ed alle eventuali determinazioni o alle rettifiche di confini tra gli Enti interessati, si provvede con decreto del Presidente della Regione, sentiti i Comuni interessati e udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa.

Art. 10.

Pubblicazione delle deliberazioni

Tutte le deliberazioni dei Consigli comunali, relative a variazioni alla circoscrizione dei Comuni, a rettifiche e a determinazioni di confini, sono pubblicate mediante affissione all'albo per la durata di quindici giorni.

Qualsiasi elettore ha facoltà di presentare le sue osservazioni nel termine di venti giorni, a decorrere dall'ultimo giorno di affissione, alla Commissione provinciale di controllo.

Le osservazioni, insieme con gli atti debitamente istruiti, sono dalla stessa Commissione trasmessi, con motivato parere, all'Assessorato per gli enti locali.

Art. 11.

Contestazioni di confini

I ricorsi per contestazioni di confini fra Comuni sono decisi con decreto del Presidente della Regione, sentiti la Giunta regionale e il Consiglio di giustizia amministrativa.

TITOLO SECONDO

I Consorzi

CAPO I

IL LIBERO CONSORZIO

Art. 12.

Associazione di Comuni in Libero Consorzio

A norma dell'art. 15 dello Statuto della Regione, i Comuni si associano in Liberi Consorzi.

Art. 13.

Natura giuridica

Il Libero Consorzio ha natura di ente pubblico non territoriale, dotato di autonomia amministrativa e finanziaria.

Art. 14.

Costituzione

L'associazione di Comuni in Libero Consorzio ha luogo mediante deliberazione contenente le norme dello Statuto del Libero Consorzio, adottata dai Consigli dei Comuni interessati, a termine dell'art. 19.

Art. 15.

Statuto

Lo statuto del Libero Consorzio, nei limiti della legge regionale, indica il Comune nel quale ha sede l'amministrazione consortile; precisa le finalità dell'Ente in relazione alle caratteristiche e agli interessi dell'aggregato intercomunale e determina i mezzi necessari al loro conseguimento; contiene norme sull'ordinamento e sul funzionamento degli uffici.

Art. 16.

Approvazione dello statuto

Lo statuto del Libero Consorzio è approvato con legge della Regione.

Art. 17.

Funzioni di decentramento regionale e funzioni delegate

I Liberi Consorzi costituiti a norma dei precedenti articoli attuano il decentramento dell'Amministrazione regionale a mezzo dei loro organi; svolgono le funzioni amministrative delegate dalla Regione, nonchè i compiti ed i servizi demandati dallo Stato.

Con la legge che ne approva lo statuto, il Libero Consorzio assume la denominazione di Provincia regionale contraddistinta col nome del Comune dove ha sede l'Amministrazione consortile.

Art. 18.

Potestà tributaria

Il Libero Consorzio può, in conformità della legge, istituire addizionali alle imposte comunali sulle industrie e commerci, le arti e le professioni; imporre tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ad essi pertinenti; imporre contributi per la costruzione e occupazione di gallerie nel sottosuolo stradale e contributi di miglioria; stabilire addizionali sui redditi agrari e sovrimposte alle contribuzioni dirette sui terreni e sui fabbricati; imporre la tassa di circolazione sui veicoli a trazione animale nonchè ogni altro tributo occorrente al fabbisogno dell'ente, che sia autorizzato dalla legge.

Art. 19.

Condizioni per la istituzione di Liberi Consorzi

Ai fini della costituzione del Libero Consorzio occorrono almeno 26 Comuni con popolazione complessiva non inferiore ai 150 mila abitanti, o almeno 12 Comuni con popolazione complessiva non inferiore ai 200 mila abitanti, ovvero almeno 10 Comuni con popolazione complessiva non inferiore ai 250 mila abitanti, che siano fra di loro contigui, abbiano affinità di interessi e non facciano parte di altro Libero Consorzio.

La popolazione residente nei Comuni è quella risultante dai registri di popolazione.

Le deliberazioni dei Comuni che intendono associarsi devono essere adottate dai rispettivi Consigli in due successive adunanze a distanza l'una dall'altra di almeno tre mesi.

Le deliberazioni debbono contenere, oltre allo schema dello statuto, la valutazione non sindacabile della affinità degli interessi dei Comuni, e non sono valide se alla votazione non siano intervenuti almeno i quattro quinti dei consiglieri assegnati al Comune, e non abbiano riportato il voto favorevole di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Il disegno di legge non può essere presentato all'Assemblea regionale ove dalla deliberazione della Giunta non risulti che siano state adempiute le prescrizioni del comma precedenti.

Art. 20.

Distacco di Comuni

Il Comune che intende distaccarsi dal Libero Consorzio del quale fa parte per aggregarsi ad altro col quale confina od abbia maggiore affinità di interessi, morali e materiali, deve adottare due successive deliberazioni con le stesse modalità previste per la costituzione.

Il Comune non può distaccarsi dal Libero Consorzio al quale si è voluto associare se non siano trascorsi almeno dieci anni dalla sua aggregazione.

Il passaggio di un Comune da un Libero Consorzio ad un altro è approvato con legge della Regione sentiti i Consigli dei Liberi Consorzi interessati.

Art. 21.

Soppressione del Libero Consorzio

Il Libero Consorzio che, per effetto del distacco di uno o più Comuni che lo compongono, non raggiunga il numero minimo di Comuni o di popolazione prescritti dall'art. 19, può essere soppresso con legge della Regione, sentiti i Consigli del Libero Consorzio e dei Comuni interessati.

Art. 22.

Modificazione dello statuto del Libero Consorzio

La modificazione dello statuto del Libero Consorzio è adottata con legge della Regione su iniziativa del Consiglio del Libero Consorzio, sentiti i Comuni interessati.

Art. 23.

Norme di rinvio

Sono estese al Libero Consorzio, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 9 e 10.

Capo II

I CONSORZI FACOLTATIVI E OBBLIGATORI PER SERVIZI DI PARTICOLARE INTERESSE COMUNE

Sezione I

CONSORZI FACOLTATIVI

Art. 24.

Enti che possono costituire il Consorzio

Due o più Comuni possono costituire un Consorzio per lo svolgimento di servizi di loro particolare interesse.

I Consorzi predetti possono essere costituiti anche tra Liberi Consorzi e tra Comuni o Liberi Consorzi.

Art. 25.

Partecipazione di altri enti

Ai Consorzi facoltativi indicati nel precedente articolo possono partecipare altri enti pubblici.

Art. 26.

Costituzione

I Consorzi di servizi sono costituiti, previa deliberazione dei Consigli degli enti che intendono consorziarsi e sentite le competenti Commissioni provinciali di controllo, col decreto dell'Assessore per gli enti locali che ne approva lo statuto.

Nel caso in cui al Consorzio di servizi partecipino più Liberi Consorzi, il decreto di approvazione del relativo statuto è emanato di concerto con gli Assessori regionali competenti secondo la natura dei servizi consorziati.

Col decreto che ne approva lo statuto i Consorzi di servizi acquistano la personalità giuridica.

Art. 27.

Statuto

Lo statuto del Consorzio di servizi deve indicare la denominazione, lo scopo, la sede, e, se del caso, la durata del Consorzio, nonchè gli organi che lo amministrano e le attribuzioni di essi, il numero dei rappresentanti di ciascun ente nell'Amministrazione consorziale e il contributo degli enti consorziali.

Lo statuto può, inoltre, contenere le norme relative alla cessazione dell'ente, alla devoluzione del patrimonio ed ogni altra opportuna norma di amministrazione.

Sezione II

CONSORZI OBBLIGATORI

Art. 28.

Costituzione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, la costituzione di Consorzi di servizi può essere disposta con decreto dell'Assessore per gli enti locali, quando si renda necessario provvedere a determinati servizi od opere di carattere obbligatorio.

Con lo stesso decreto è approvato lo statuto dell'ente.

Il provvedimento è adottato uditi i Consigli degli enti interessati e le competenti Commissioni provinciali di controllo.

Art. 29.

Norme applicabili

I Consorzi obbligatori sono regolati dalle norme previste per i Consorzi facoltativi di servizi.

TITOLO TERZO

Commissione provinciale di controllo

Art. 30.

Costituzione

E' istituita presso ogni Libero Consorzio, con sede nel capoluogo, una Commissione per l'esercizio dei controlli sugli atti di Libero Consorzio, dei Comuni e degli altri enti locali.

La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è composta:

1) di un presidente, designato dall'Assessore per gli enti locali, che lo sceglie fra docenti universitari o giuristi di chiara fama, magistrati a riposo, alti funzionari della Regione a riposo;

2) di cinque membri eletti dal Consiglio del Libero Consorzio tra gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni che lo compongono in possesso di titoli accademici o che abbiano esercitato le funzioni di senatore, di deputato al Parlamento nazionale o all'Assemblea regionale o quelle di consigliere di Libero Consorzio o di consigliere comunale;

3) di tre funzionari di grado non inferiore al 7°, di cui due della carriera amministrativa dell'Amministrazione degli enti locali ed uno della carriera di ragioneria dell'Amministrazione delle finanze, designati rispettivamente dall'Assessore per gli enti locali e dall'Assessore per le finanze.

Per ciascuna delle categorie contemplate nei precedenti numeri 2) e 3) sono nominati rispettivamente tre e due supplenti, i quali intervengono nelle sedute in caso di impedimento dei rispettivi membri effettivi.

Per la elezione dei componenti indicati nel n. 2) ciascun consigliere vota per tre membri effettivi e per due membri supplenti. La votazione per la elezione dei membri effettivi e di quelli supplenti deve svolgersi separatamente. Rimangono eletti i cinque effettivi e i tre supplenti che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Con il decreto di costituzione della Commissione è designato il componente, scelto fra i membri effettivi eletti dal Consiglio del Libero Consorzio, incaricato di sostituire il presidente in caso di impedimento.

La Commissione ha un ufficio di segreteria costituito con personale dell'Amministrazione regionale.

Art. 31.

Durata in carica della Commissione

I componenti della Commissione provinciale di controllo durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

I funzionari designati a norma dell'articolo precedente, comma secondo, n. 3), sono sostituiti, in caso di cessazione dall'ufficio, in considerazione del quale sono stati chiamati a far parte della Commissione, o in caso di trasferimento in altra sede.

Art. 32.

Decadenza dei componenti della Commissione

I membri della Commissione provinciale di controllo che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza, per il motivo indicato nel comma precedente e per gli altri motivi previsti dalla legge, è pronunziata dal presidente della Regione, sentito l'interessato.

Art. 33.

Sostituzioni

Nel caso di dimissioni di alcuno dei componenti della Commissione provinciale di controllo ovvero nel caso di cessazione dall'ufficio o di trasferimento di alcuno dei funzionari che ne fanno parte, il presidente della Commissione deve darne tempestiva comunicazione al presidente della Giunta del Libero Consorzio e al Presidente della Regione.

Il Consiglio del Libero Consorzio provvederà alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi della vacanza.

Art. 34.

Incompatibilità

Non possono far parte della Commissione provinciale di controllo:

a) i senatori ed i deputati al Parlamento nazionale ed i deputati alla Assemblea regionale;

b) i consiglieri di Consorzio e comunali, nonchè gli amministratori di ogni altro ente locale sottoposto al controllo della Commissione;

c) gli stipendiati, i salariati ed i contabili del Libero Consorzio, dei Comuni e degli altri enti indicati alla lett. *b*);

d) gli esattori comunali ed i ricevitori del Libero Consorzio durante l'esercizio dell'essattoria e della ricevitoria, nonchè i loro parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado;

e) i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo in carica.

Art. 35.

Convocazioni

La Commissione provinciale di controllo è convocata dal presidente, mediante avviso da comunicarsi ai singoli componenti almeno 24 ore prima della adunanza.

Art. 36.

Condizioni per la validità delle adunanze e delle deliberazioni

Per la validità delle adunanze della Commissione provinciale di controllo è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

La Commissione delibera in seduta segreta a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del presidente.

I provvedimenti istruttori sono sottoscritti dal presidente e dal segretario; quelli definitivi sono sottoscritti dal presidente, dal relatore e dal segretario.

Art. 37.

Facoltà di indagini

La Commissione provinciale di controllo, prima di emettere i provvedimenti di competenza, può chiedere documenti e chiarimenti e disporre le indagini che ritiene necessarie.

Art. 38.

Attribuzioni del presidente

Il presidente della Commissione provinciale di controllo:

1) convoca e presiede le adunanze, stabilisce l'ordine del giorno e dirama gli avvisi di convocazione;

2) distribuisce gli affari tra i membri della Commissione;

3) assicura il regolare svolgimento delle discussioni e delle votazioni e provvede all'esecuzione delle deliberazioni;

4) adotta i provvedimenti indispensabili per il regolare svolgimento dei compiti della Commissione.

Art. 39.

Spese per il funzionamento delle Commissioni provinciali di controllo

Sono a carico della Regione la somministrazione dei locali ed ogni altra spesa per il funzionamento delle Commissioni provinciali di controllo.

Ai componenti delle Commissioni provinciali di controllo è corrisposta una indennità nella misura che sarà stabilita con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per le finanze.

Art. 40.

Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente titolo sono estese alla Commissione provinciale di controllo, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo VI, capo secondo, della presente legge.

TITOLO QUARTO

L'Amministrazione comunale

CAPO I

ORGANI ED UFFICI

Art. 41.

Organi del Comune

Il Comune ha un Consiglio, una Giunta e un sindaco.

Art. 42.

Segretario ed uffici comunali

Ogni Comune ha un segretario ed un ufficio comunale.

Nei Comuni divisi in frazioni l'ufficio comunale ha sede nel capoluogo.

Nei Comuni di maggiore importanza l'ufficio può essere diviso in ripartizioni.

Più Comuni contermini dello stesso Libero Consorzio possono, per esigenze finanziarie e compatibilmente con la posizione topografica e il numero degli abitanti, avere in consorzio un solo segretario ed un solo ufficio.

Sezione I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 43.

Composizione del Consiglio

Il Consiglio comunale è composto di:

a) 80 membri nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) 60 membri nei Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti;

c) 50 membri nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

d) 40 membri nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Libero Consorzio;

e) 32 membri nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

f) 30 membri nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;

g) 20 membri nei Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti;

h) 15 membri negli altri Comuni.

Art. 44.

Prima adunanza del Consiglio

Entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti il Consiglio comunale tiene la prima adunanza.

La convocazione è disposta dal sindaco uscente, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Qualora il sindaco uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere nuovo eletto, più anziano di età, il quale assume la presidenza provvisoria dell'assemblea fino alla elezione del sindaco.

Art. 45.

Giuramento

Il consigliere anziano, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula

« Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione ».

Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula.

I consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Del giuramento si redige processo verbale.

I consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio.

Art. 46.

Adempimenti della prima adunanza

Nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, il Consiglio procede alla convalida e alla eventuale surrogazione degli eletti, quindi alla elezione del sindaco e, successivamente, a quella della Giunta.

Art. 47.

Riunioni del Consiglio

Il Consiglio comunale si riunisce due volte l'anno in sessione ordinaria: l'una nel primo semestre, l'altra nel secondo.

Quando si ravvisino ragioni di necessità tali da rendere indifferibile la trattazione di determinati affari, il Consiglio può riunirsi in sessione straordinaria:

1) per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica, se eletti col sistema maggioritario, o di un terzo, se eletti col sistema proporzionale;

2) per deliberazione della Giunta;

3) per determinazione del sindaco.

In tal caso la riunione del Consiglio deve avere luogo entro dieci giorni dalla presentazione della domanda o dalla deliberazione della Giunta o dalla determinazione del sindaco.

Il Consiglio esamina preliminarmente la sussistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza e, ove non la riscontri, può rinviare la trattazione dell'affare alla prima seduta della sessione ordinaria.

Art. 48.

Convocazione del Consiglio

Il Consiglio è convocato dal sindaco, mediante avviso, contenente l'elenco degli affari da trattare, da consegnarsi, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, alla dimora dei consiglieri o al domicilio eletto nel Comune.

Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno debbono essere comunicati ai consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e termini stabiliti dal comma precedente.

Nei casi di urgenza, la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai comma precedenti può avere luogo anche 24 ore prima; ma in tal caso ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente.

La consegna degli avvisi deve sempre risultare da dichiarazione del messo comunale.

Art. 49.

Numero legale per la validità delle adunanze

Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

Nella seduta di seconda convocazione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni, l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per una unità.

Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 50.

Pubblicazione dell'ordine del giorno

L'elenco degli affari da trattarsi nelle adunanze del Consiglio deve, a cura del segretario, essere pubblicato all'albo entro i termini stabiliti dall'art. 48.

Art. 51.

Attribuzioni del Consiglio

Sono di competenza del Consiglio le seguenti materie:

1) organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;

2) nomina degli impiegati del Comune e delle istituzioni comunali e adozione nei loro riguardi di ogni altro provvedimento previsto dalla legge, salve la disposizione dell'art. 68, n. 12, e quelle contemplate da leggi speciali;

3) regolamenti comunali e quelli concernenti le istituzioni appartenenti al Comune;

4) bilancio preventivo e conto consuntivo;

5) nuove e maggiori spese alle quali non possa provvedersi con imputazione al fondo delle spese impreviste o con prelevamento dal fondo di riserva;

6) tributi comunali e regolamenti relativi;

7) emissione di obbligazioni o di prestiti pubblici;

8) alienazione ed acquisti di mobili ed immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali; locazioni e transazioni, quando il valore dei contratti superi:

a) la somma di L. 100.000.000 per i Comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti;

b) la somma di L. 60.000.000 per i Comuni con popolazione superiore ai 100.000 ma non ai 200.000 abitanti, o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Libero Consorzio;

c) la somma di L. 30.000.000 per i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti;

d) la somma di L. 10.000.000 per gli altri Comuni;

9) assunzione diretta ed appalti di pubblici servizi;

10) costituzione di consorzi o partecipazione ai medesimi o passaggio a consorzio diverso da quello cui il Comune appartiene;

11) richiesta diretta a promuovere la costituzione di nuovi Comuni o la variazione delle relative circoscrizioni territoriali;

12) creazione di istituzioni pubbliche comunali;

13) nomina dei revisori dei conti;

14) piani regolatori;

15) tutti gli altri affari per i quali la legge richiede la deliberazione del Consiglio.

Art. 52.

Elezione dei revisori del conto

Il Consiglio elegge tre revisori del conto dell'esercizio corrente, scegliendoli tra i propri membri estranei alla Giunta, cui il conto si riferisce.

Ogni consigliere vota per due revisori; sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Non possono essere nominati revisori i congiunti o affini sino al quarto grado ed il coniuge del tesoriere o degli Assessori.

Art. 53.

Decadenza del Consiglio

La fusione di due o più Comuni determina la decadenza di diritto dei rispettivi Consigli.

La separazione o l'aggregazione di due o più borgate o frazioni, che dia luogo a variazioni del numero dei consiglieri assegnati al Comune determina la decadenza del Consiglio.

Il Consiglio decade altresì quando per dimissioni o altra causa abbia perduto la metà dei consiglieri assegnati al Comune, e questi, nei casi previsti dalla legge, non siano stati sostituiti.

La decadenza, nei casi previsti dal secondo e terzo comma, è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, previo parere del Consiglio di giustizia amministrativa.

Il decreto che dichiara la decadenza, preceduto dalla relazione, è pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e comunicato all'Assemblea regionale.

Art. 54.

Scioglimento del Consiglio

Il Consiglio è sciolto:

a) quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi o ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino la irregolarità del funzionamento;

b) quando non corrisponda all'invito dell'autorità di revocare la Giunta o il sindaco che abbiano compiuto analoghe violazioni.

Al decreto che pronuncia lo scioglimento, sono applicabili le disposizioni dei due ultimi comma dell'articolo precedente.

Art. 55.

Commissario straordinario

Col decreto Presidenziale che dichiara la decadenza del Consiglio o ne dispone lo scioglimento sono nominati un commissario e un vice commissario, scelti fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio, e che non siano in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge per la nomina a consigliere.

Il commissario esercita le ordinarie attribuzioni di competenza del sindaco e della Giunta e, se indifferibili, anche quelle di competenza del Consiglio. Gli atti emessi in sostituzione del Consiglio sono soggetti a ratifica da parte del nuovo Consiglio.

Il vice commissario coadiuva il commissario e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

Art. 56.

Nuove elezioni

Alla elezione del nuovo Consiglio si procede entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del decreto di decadenza o di scioglimento.

Detto termine può essere prorogato fino a sei mesi per motivi di carattere eccezionale.

Il decreto Presidenziale di proroga assieme alla relazione è pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e comunicato all'Assemblea regionale.

Sezione II

LA GIUNTA MUNICIPALE

Art. 57.

Composizione della Giunta municipale

La Giunta municipale si compone del sindaco, che la presiede, e di un numero di assessori pari a:

12 effettivi e 4 supplenti nei Comuni cui sono assegnati 80 consiglieri;

8 effettivi e 4 supplenti nei Comuni cui sono assegnati 60 consiglieri;

6 effettivi e 2 supplenti nei Comuni cui sono assegnati 40 o 50 consiglieri;
4 effettivi e 2 supplenti nei Comuni cui sono assegnati 20, 30 o 32 consiglieri;
2 effettivi e 2 supplenti negli altri.

Gli Assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o impedimento.

Art. 58.

Elezione

La Giunta municipale è eletta dal Consiglio comunale, nel suo seno, a maggioranza assoluta di voti. Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei candidati ha riportato la maggioranza assoluta di voti, il Consiglio procede al ballottaggio fra i candidati che hanno riportato maggior numero di voti nella seconda votazione.

La Giunta municipale si rinnova per intero ogni quadriennio.

Gli Assessori che escono di ufficio al termine del quadriennio sono sempre rieleggibili.

Art. 59.

Sospensione di diritto degli Assessori

Gli Assessori sono sospesi di diritto dalle loro funzioni dalla data della sentenza di rinvio a giudizio ovvero dalla data del decreto di citazione sino all'esito del giudizio, qualora vengano sottoposti a procedimento penale per reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale e con abuso di ufficio punibile con pena restrittiva della libertà personale superiore ai sei mesi o per qualsiasi delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo ad un anno, ovvero per uno dei seguenti reati: peculato, malversazione a danno di privati, concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti, calunnia, falsa testimonianza, falso giuramento, falsa perizia o interpretazione, frode processuale, subornazione, patrocinio o consulenza infedele o altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico, millantato credito del patrocinatore, associazione per delinquere, devastazione e saccheggio, delitti contro la incolumità pubblica, esclusi i colposi, falsità in moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, falsità in atti, delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli preveduti dagli articoli 522 e 526 del Codice penale, offese al pudore e all'onore sessuale, delitti contro la integrità e la sanità della stirpe, escluso quello preveduto dall'art. 553 del Codice penale, incesto, omicidio, lesioni personali non colpose gravi o gravissime, furto, eccettuati i casi previsti dall'art. 626, primo comma, del Codice penale, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, danneggiamento o appropriazione indebita nei casi pei quali si procede di ufficio, truffa, fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, circonvenzione di persone incapaci, usura, frode in emigrazione, ricettazione e bancarotta fraudolenta, giuochi d'azzardo, contravvenzioni previste dal titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, e dalle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323.

Gli Assessori sono, altresì, sospesi di diritto qualora siano colpiti da mandato di cattura o si trovino in stato di detenzione preventiva o di espiazione di pena, per qualsiasi reato, limitatamente alla durata dello stato detentivo.

La sospensione è dichiarata dal Consiglio comunale e, in difetto, dalla Commissione provinciale di controllo.

Art. 60.

Mozione di sfiducia

La Giunta è responsabile di fronte al Consiglio, del quale deve godere la fiducia.

Se la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica approva, con votazione per appello nominale, una mozione motivata di sfiducia verso la Giunta, essa cessa dall'ufficio, ma sino alla elezione della nuova Giunta, esercita le funzioni di ordinaria amministrazione.

La convocazione del Consiglio per discutere e deliberare la mozione di sfiducia ha luogo solo se ne sia stata fatta richiesta sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri in carica e non prima di otto giorni dal deposito di essa alla segreteria del Comune.

Art. 61.

Surrogazione degli Assessori

Qualora, nel corso del quadriennio, si renda necessaria la nuova elezione della Giunta municipale o di uno o più Assessori, il Consiglio vi provvede nella prima seduta successiva alla vacanza, con le modalità stabilite all'art. 58.

Art. 62.

Numero legale per la validità delle adunanze

La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono a termini dell'art. 57.

Art. 63.

Funzioni della Giunta

La Giunta comunale delibera in ordine:

1) alla nomina dei salariati del Comune e delle istituzioni comunali e all'adozione nei loro riguardi di ogni altro provvedimento previsto dalla legge, salva la disposizione dell'art. 68, n. 12 e quelle contemplate da leggi speciali;

2) allo storno di fondi da una categoria all'altra o da un articolo all'altro della stessa categoria del bilancio, nonchè alla erogazione delle somme stanziate nel fondo di riserva e di quelle a calcolo per le spese variabili e per i servizi in economia;

3) all'accettazione di eredità e donazioni;

4) all'acquisto d'immobili, alle alienazioni, alle transazioni e ai contratti in genere, salva la disposizione dell'articolo 51, n. 8;

5) alle azioni da promuovere o sostenere in giudizio, salva la disposizione dell'art. 68, n. 11;

6) all'amministrazione del patrimonio del Comune, agli investimenti fruttiferi ed alle affrancazioni di rendite o di censi passivi;

7) all'amministrazione delle istituzioni a beneficio del Comune, qualora non abbiano una amministrazione propria;

8) alle strade comunali, ai lavori pubblici d'interesse comunale e al concorso del Comune nell'esecuzione di opere pubbliche;

9) alla determinazione dei noli delle vetture di piazza e degli altri veicoli di servizio pubblico permanente interno;

10) alla determinazione delle tariffe per le prestazioni di opera dei servitori di piazza, facchini e simili, quando non vi sia una particolare convenzione;

11) ed, in generale, a tutti gli affari attribuiti al Comune o ad esso delegati dallo Stato o dalla Regione, che non siano di competenza del Consiglio o del sindaco.

La Giunta inoltre:

a) stabilisce il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio, e ne predispone l'ordine del giorno, salvo il disposto dell'art. 47, comma secondo, n. 3;

b) prepara il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonchè i bilanci concernenti le istituzioni che appartengono al Comune;

c) forma i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali;

d) compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio.

Art. 64.

Deliberazioni di urgenza

La Giunta municipale, nei casi di necessità ed urgenza, delibera sulle materie di competenza del Consiglio salvo ratifica.

La deliberazione di ratifica deve essere posta all'ordine del giorno del Consiglio nella successiva sua prima seduta.

In caso di mancata ratifica rimangono salvi gli effetti già prodotti dall'atto.

Sezione III

IL SINDACO

Art. 65.

Funzioni

Il sindaco è capo dell'Amministrazione comunale.

E' ufficiale del Governo, secondo le leggi vigenti, e, in tale sua qualità, presta giuramento nelle forme e modi previsti dalla legge dello Stato

Art. 66.

Elezione

Il sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, nella prima seduta.

L'elezione del sindaco non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta di voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione. Ove nessun ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero dei voti.

La seduta, nella quale si procede alla elezione del sindaco, è presieduta dal vice sindaco o, in mancanza, dall'assessore anziano; se la Giunta municipale non è in funzione, dal consigliere anziano.

Art. 67.

Ineleggibilità

Non può essere eletto sindaco:

1) chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale previsti dalla legge;

2) chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;

3) il ministro di un culto;

4) chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'Amministrazione del Comune il posto di segretario comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, di esattore, collettore e tesoriere comunale, o in qualunque modo di fideiussore.

Art. 68.

Attribuzioni del sindaco

Il sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale:

1) destina, nella prima adunanza della Giunta, gli Assessori ai singoli rami dell'Amministrazione;

2) sovraintende agli uffici e alle istituzioni comunali e firma gli atti del Comune;

3) rappresenta il Comune in giudizio;

4) dirama gli avvisi di convocazione del Consiglio, lo presiede e lo convoca in seduta straordinaria ai sensi dell'art. 47, comma secondo, n. 3;

5) convoca e presiede la Giunta municipale;

6) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio ed a quelle della Giunta;

7) vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti relativi, con facoltà di delegare per tale adempimento altro assessore;

8) presiede i pubblici incanti e stipula i contratti;

9) provvede all'osservanza dei regolamenti comunali;

10) rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia, certificati di povertà e altri atti simili attribuiti all'Amministrazione comunale;

11) promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi in generale dei diritti del Comune:

12) può sospendere in linea cautelare gli impiegati ed i salariati del Comune, riferendone, secondo la competenza, al Consiglio e alla Giunta nella prima adunanza successiva al provvedimeto di sospensione;

13) adotta tutti i provvedimenti che gli siano attribuiti dalla legge.

Art. 69.

Provvedimenti contingibili ed urgenti

Il sindaco adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene per motivi di sanità o di sicurezza pubblica.

Salvi i casi di impossibilità dovuta alla urgenza, tali provvedimenti debbono essere notificati agli interessati con ingiunzione di eseguire gli ordini relativi entro un termine stabilito. Decorso il termine suddetto, gli ordini sono eseguiti di ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

La nota delle spese è resa esecutoria dalla Commissione provinciale di controllo, alla quale chi abbia interesse può, entro 20 giorni dalla notificazione della nota, presentare osservazioni.

Decorso un mese dal provvedimento di esecutorietà, la nota è dal sindaco rimessa all'esattore per la riscossione nelle forme o coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 70.

Delegati nelle borgate o frazioni

Nelle borgate o frazioni, che siano lontane dal capoluogo o presentino difficoltà di comunicazione con esso, il sindaco può delegare le sue funzioni, in ordine di preferenza, ad un assessore, ad un consigliere, o ad un cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune, che sia eleggibile a consigliere.

La scelta deve essere fatta tra persone residenti nelle suddette borgate o frazioni.

Art. 71.

Delegati nei quartieri

Nei Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti, anche quando non siano divisi in borgate o frazioni, il Consiglio comunale può deliberare la ripartizione in quartieri. In tal caso, il sindaco ha la facoltà di nominare un suo delegato per ogni quartiere.

Art. 72.

Vice sindaco

Il sindaco nomina tra gli assessori il vice sindaco, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Qualora sia assente o impedito anche il vice sindaco, fa le veci del sindaco l'assessore anziano e, in mancanza di assessori, il consigliere anziano.

Il sindaco può delegare a singoli assessori, con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni.

Art. 73.

Sospensione, mozione di sfiducia, revoca

Per la sospensione e per la mozione di sfiducia del sindaco si applicano le disposizioni degli articoli 59 e 60.

Il sindaco può essere revocato dall'ufficio per deliberazione ~~motivata del Consiglio comunale.~~

Il Consiglio non può essere chiamato a deliberare sulla revoca del sindaco se non quando vi sia proposta motivata per iscritto di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al Comune.

Per la validità della deliberazione, occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

Quando, dopo due votazioni, con l'intervallo di otto giorni fra l'una e l'altra, non siasi raggiunta tale maggioranza, e in una terza adunanza, da tenersi dopo altri otto giorni, non si sia ottenuta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, è in facoltà del Governo regionale di revocare il sindaco con decreto del Presidente della Regione.

Art. 74.

Decadenza

Il sindaco decade dalla carica quando sia condannato per delitto non colposo ad una pena restrittiva della libertà personale.

Art. 75.

Surrogazione del sindaco

In caso di vacanza dell'ufficio del sindaco, il Consiglio comunale è convocato entro quindici giorni per procedere alla elezione.

Art. 76.

Rifiuto del sindaco al rilascio di certificati

In caso di rifiuto da parte del sindaco al rilascio di certificati e di attestati previsti dalla legge, o di errori contenuti in tali documenti, è ammesso ricorso alla Commissione provinciale di controllo.

Ove sia accolto il ricorso, il presidente della Commissione provvede al rilascio del documento e alle dovute rettifiche.

Art. 77.

Distintivo del sindaco

Il distintivo del sindaco consiste in una fascia tricolore di seta, fregiata dello stemma della Repubblica. La fascia si porta cinta intorno ai fianchi.

Capo II

CONTROLLI SUGLI ATTI DEI COMUNI

Art. 78.

Controllo di legittimità Esame di merito

Tutte le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale sono soggette al controllo di legittimità.

Quelle previste dagli articoli 83, 84, 85 e 86 sono anche soggette all'esame di merito da esercitarsi nella forma prevista dall'art. 82.

Art. 79.

Comunicazioni delle deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta debbono essere inviate alla Commissione provinciale di controllo entro quindici giorni dalla loro adozione.

Art. 80.

Controllo preventivo di legittimità

Salvo quanto disposto dall'articolo seguente le deliberazioni, soggette al solo controllo di legittimità, divengono esecutive, se nel termine di 20 giorni dal ricevimento delle medesime, la Commissione provinciale di controllo non ne abbia pronunciato, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità e non abbia dato, entro il termine medesimo, comunicazione al Comune

Le deliberazioni diventano esecutive, anche prima del decorso del termine, se la Commissione dà comunicazione di non avere riscontrato vizi di legittimità.

Art. 81.

Controllo successivo di legittimità

In caso di evidente pericolo o danno nel ritardo, le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere dichiarate immediatamente esecutive col voto espresso dai due terzi dei votanti.

Le deliberazioni suddette debbono essere inviate alla Commissione provinciale di controllo entro il termine previsto dall'art. 79; in mancanza si intendono decadute.

La Commissione, entro quindici giorni dal ricevimento delle deliberazioni, ne pronuncia l'annullamento, qualora riscontri in esse vizi di legittimità.

Restano salvi gli effetti della deliberazione compiuti prima del verificarsi della decadenza o della pronuncia di annullamento.

Della facoltà prevista dal primo comma l'ente non può valersi durante i periodi di amministrazione straordinaria e dalla data della indizione dei comizi per le elezioni amministrative fino alla nomina della nuova Amministrazione.

Art. 82.

Esercizio dell'esame di merito

L'esame di merito si esercita mediante richiesta motivata della Commissione provinciale di controllo all'organo deliberante di riesaminare la deliberazione.

Le deliberazioni divengono esecutive se la richiesta di riesame non è fatta entro venti giorni dal ricevimento delle medesime o entro quaranta giorni se si tratta di deliberazioni concernenti il bilancio.

Se, prima della scadenza di detto termine, la Commissione dà comunicazione di non avere riscontrato motivi di merito per chiederne il riesame, le deliberazioni suddette divengono esecutive alla data della comunicazione stessa.

Le deliberazioni, delle quali la Commissione abbia chiesto il riesame, possono essere confermate a maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'organo deliberante.

La deliberazione confermata senza modificazioni non può essere annullata per vizio di legittimità che sussisteva nella prima deliberazione. Essa ha effetto dalla data della prima deliberazione.

Alla conferma della deliberazione l'ente non può procedere durante i periodi di amministrazione straordinaria.

L'esame di merito deve essere preceduto da quello di legittimità. Ove venga riscontrato un vizio di legittimità, la Commissione provvede a norma dell'art. 80.

Art. 83.

Deliberazioni soggette ad esame di merito per i Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti

Nei Comuni aventi popolazione superiore ai 500.000 abitanti sono sottoposte ad esame di merito, le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti

1) bilancio preventivo e storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio medesimo, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisce a spese facoltative;

2) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

3) applicazione dei tributi e regolamenti relativi;

4) acquisto di azioni industriali;

5) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le L. 2.500.000 o di valore indeterminato;

6) impieghi di denaro che eccedono nell'anno le lire 5.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garentiti dallo Stato;

7) alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di L. 5.000.000, nonchè la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma anzidetta;

8) locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 2.500.000;

9) prestiti di qualsiasi natura;

10) assunzione diretta dei pubblici servizi e apertura di farmacie municipali in deroga alle disposizioni vigenti circa l'esercizio delle farmacie;

11) piani regolatori edilizi, di ampliamento e di ricostruzione;

12) regolamenti di uso dei beni comunali, di igiene, di edilizia, di polizia locale e quelli concernenti le istituzioni che appartengono al Comune;

13) ordinamento degli uffici e servizi e regolamenti concernenti il trattamento economico e lo stato giuridico del personale;

14) cambiamenti nella classificazione delle strade e progetti per l'apertura e ricostruzione delle medesime.

Art. 84.

Deliberazioni soggette ad esame di merito per i Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o capoluoghi di Libero Consorzio.

Nei Comuni aventi popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di Libero Consorzio, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1) a 4) e da 9) a 14) dell'articolo precedente, sono sottoposte ad esame di merito, le deliberazioni che riguardino i seguenti oggetti:

1) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le L. 1.000.000 o di valore indeterminato;

2) impieghi di denaro che superano nell'anno le L.2.000.000, quando non si volgano alla compra di stabili ed a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

3) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di L. 2.000.000, nonchè la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma anzidetta;

4) locazioni e conduzioni di immobili altre 12 anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma da L. 1.000.000.

Art. 85.

Deliberazioni soggette ad esame di merito per i Comuni con popolazione dai 20.000 ai 100.000 abitanti

Nei Comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti e che non siano capoluoghi di Libero Consorzio, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1) a 4) e da

9) e 14) dell'art. 83 sono sottoposte ad esame di merito, le deliberazioni che riguardino i seguenti oggetti:

1) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le L. 200.000 o di valore indeterminato;

2) impieghi di denaro che eccedano nell'anno le L. 1.000.000 quando non si volgano alla compra di stabili o a mutuo con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

3) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di L. 1.000.000 nonchè la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 500.000.

Art. 86.

Deliberazioni soggette ad esame di merito per i Comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti

Nei Comuni aventi popolazione non superiore ai 20.000 abitanti e che non siano capoluoghi di Libero Consorzio, oltre che nei casi previsti ai numeri da 1) a 4) e da 9) a 14) dell'art. 83, sono sottoposte ad esame di merito, le deliberazioni che riguardino i seguenti oggetti

1) liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le L. 100.000 o di valore indeterminato;

2) impieghi di denaro per somma eccedente le L. 100.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca od a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalle legge o all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

3) alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, qualunque ne sia il valore, nonchè la costituzione di servitù passive e di enfiteusi, qualunque sia il valore del fondo;

4) locazioni e conduzioni di immobili oltre i 12 anni o quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 250.000.

Art. 87.

Richiesta di chiarimenti

Se, entro dieci giorni dal ricevimento delle deliberazioni, o entro quindici giorni, ove si tratti di deliberazioni soggette ad esame di merito, la Commissione provinciale di controllo chiede al Comune chiarimenti o nuovi elementi di giudizio, i termini stabiliti dagli articoli 80, 81, terzo comma e 82, secondo comma, decorrono dal ricevimento del deduzioni

Le deliberazioni immediatamente esecutive si intendono decadute qualora il Comune non fornisca entro 20 giorni i richiesti chiarimenti.

La facoltà prevista dal primo comma non può essere esercitata per più di una volta.

Art. 88.

Definitività dei provvedimenti della Commissione provinciale di controllo

I provvedimenti di rinvio e di annullamento adottati dalla Commissione provinciale di controllo, a norma degli articoli precedenti, sono definitivi.

Art. 89.

Attestazione del ricevimento dei verbali e delle deduzioni

La Commissione provinciale di controllo dà al sindaco immediata comunicazione del ricevimento delle deliberazioni e delle deduzioni trasmessele a norma degli articoli 79 e 87.

Art. 90.

Servizio ispettivo

Ferme restando le norme che disciplinano il controllo ispettivo sui servizi statali devoluti ai Comuni, l'Assessore per gli enti locali può, anche a mezzo di uno o più componenti della Commissione provinciale di controllo, disporre ispezioni saltuarie e periodiche presso le Amministrazioni comunali, per accertare la funzionalità degli organi amministrativi e tecnici del Comune, il regolare andamento dei pubblici servizi, nonchè la esatta osservanza delle leggi e dei regolamenti.

Art. 91.

Controllo sostitutivo

Quando gli organi dell'Amministrazione dei Comuni omettono, sebbene previamente diffidati, o non siano in grado di compiere atti obbligatori per legge, vi provvede l'Assessore agli enti locali a mezzo di un commissario, la cui durata in carica non può eccedere il termine di un mese, salvo proroga fino a tre mesi, per gravi e giustificati motivi di carattere amministrativo.

Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato, salvo rivalsa a carico degli amministratori eventualmente responsabili.

Capo III

FINANZA E CONTABILITÁ COMUNALE

Art. 92.

Inventario

In ogni Comune debbono tenersi aggiornati l'inventario di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili e quello di tutti i titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio comunale ed alla sua amministrazione.

Debbono tenersi inventari distinti e separati da quelli del Comune:

a) per ciascuna delle istituzioni speciali amministrate dal Comune;

b) per i beni di uso civico di spettanza delle frazioni, per i quali sia prescritta dalla legge una amministrazione separata.

Gli inventari sono firmati dal segretario o dal ragioniere, ove esista, e vidimati dal sindaco. Sono soggetti a revisione, di regola, ad ogni cambiamento del sindaco; il sindaco può disporre la revisione in qualsiasi tempo.

Art. 93.

Beni patrimoniali

I beni patrimoniali del Comune devono, di regola, essere dati in affitto.

Nei casi però in cui lo richieda la condizione speciale dei luoghi il Consiglio comunale può ammettere la generalità degli abitanti del Comune al godimento in natura del prodotto di tali beni, stabilendo con apposito regolamento le condizioni dell'uso e l'importo del corrispettivo. L'importo suddetto non può, in alcun caso, essere inferiore al carico delle imposte e sovrimposte e delle spese di custodia e di manutenzione che il Comune sostiene per detti beni.

Art. 94.

Somme eccedenti i bisogni ordinari

Le somme eccedenti i bisogni ordinari del Comune devono essere depositate ad interesse presso la Cassa depositi e prestiti o presso le Casse di risparmio ordinarie, le Casse postali di risparmio, l'Istituto di emissione e gli Istituti di credito di diritto pubblico o d'interesse nazionale.

Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque da cespiti da investirsi in patrimonio, devono essere impiegate in titoli nominativi emessi o garentiti dallo Stato o nell'estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio: è vietato l'acquisto di titoli di debiti pubblici esteri.

Art. 95.

Contratti

I contratti dei Comuni riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti, con le forme stabilite per i contratti dello Stato.

E' consentito di provvedere mediante licitazione privata

a) per i Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 25.000.000;

2) di spesa che non superi annualmente le L. 5.000.000 ed il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le L. 25.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

b) per i Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, o che, pure non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di Libero Consorzio, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 15.000.000;

2) di spesa che non superi annualmente le L. 3.000.000 ed il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le L. 15.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

c) per i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo o giustificato non ecceda le L. 10.000.000;

2) di spesa che non superi annualmente le L. 2.000.000 ed il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le L. 10.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni;

d) per gli altri Comuni, quando si tratti:

1) di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 5.000.000;

2) di spesa che non superi annualmente le L. 1.000.000 ed il Comune non resti obbligato oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;

3) di locazione di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le L. 5.000.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

Anche all'infuori dei casi previsti nel precedente comma, il Consiglio può, col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, deliberare che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti più vantaggiosa per il Comune, oppure a trattativa privata allorchè ne siano evidenti la necessità o la convenienza.

Art. 96.

Appalto concorso

Per lavori o forniture che richiedano competenza o mezzi di esecuzione speciali, i Comuni, su deliberazione adottata dal Consiglio nei modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo precedente, possono invitare le ditte ritenute idonee a presentare, in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici e a dichiarare a quali condizioni siano disposte ad eseguirli.

La deliberazione che bandisce tale forma di appalto ed il successivo invito devono precisare le modalità dell'esame dei progetti e delle offerte, che può essere anche deferito dal Consiglio ad apposita Commissione.

Nella scelta dei progetti presentati deve tenersi conto di tutti gli elementi tecnici ed economici delle singole offerte e delle garenzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti.

Nessun compenso o rimborso spetta alle ditte concorrenti per la compilazione dei progetti presentati.

Art. 97.

Rogito di contratti

I segretari comunali possono rogare nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione comunale gli atti e i contratti previsti dall'art. 95.

Art. 98.

Progetti di opere pubbliche e parere tecnico

I progetti per le opere pubbliche dei Comuni sono compilati dagli uffici tecnici comunali.

Qualora manchino tali uffici, ovvero quando la speciale natura delle opere, o particolari motivi di urgenza lo rendano necessario, la compilazione dei progetti può essere affidata a professionisti privati.

L'incarico di compilare un progetto non conferisce titolo al privato professionista per la direzione e la esecuzione dell'opera.

Quando si tratti di opere di notevole importanza, il progetto esecutivo deve essere preceduto da un progetto di massima che consenta la valutazione della entità della spesa in relazione alla possibilità di farvi fronte. Nei casi in cui la possibilità risulti evidente, la Commissione provinciale di controllo può autorizzare la deroga a tale norma.

Sui progetti di massima ed esecutivi delle opere pubbliche comunali d'importo superiore a L. 25.000.000 deve essere sentito il parere, in linea tecnica ed economica, del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia.

Il limite di valore di cui al precedente comma è ridotto:

a) a metà per i Comuni di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 43;

b) ad un terzo per i Comuni di cui alla lettera *d*) dell'articolo predetto;

c) ad un quinto per gli altri Comuni minori.

Art. 99.

Capitolati generali

Le Amministrazioni dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti devono predisporre un capitolato generale che contenga le norme per le alienazioni, le locazioni, gli acquisti e gli appalti di lavori e forniture.

Per i lavori che si eseguono col concorso dello Stato o della Regione i Comuni devono adottare il capitolato generale per le opere dipendenti, rispettivamente, dal Ministero o dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici.

Art. 100.

Divieto di pagamenti anticipati

In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si può stipulare l'obbligo di far pagamenti, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.

Art. 101.

Esercizio diretto di pubblici servizi

I Comuni possono assumere, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge, l'impianto e l'esercizio diretto di pubblici servizi.

Art. 102.

Servizi in economia

I servizi che, per la loro natura, possono farsi in economia sono determinati e disciplinati da speciali regolamenti comunali, precedentemente approvati col voto della maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 103.

Condizioni per contrarre mutui

I Comuni possono contarre mutui se:

1) sia garantito l'ammortamento del debito;

2) abbiano per oggetto il finanziamento di spese di carattere straordinario o il pareggio del bilancio;

3) siano deliberati col voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Sono considerati mutui i contratti di appalto nei quali sia stabilita l'esecuzione del pagamento in più di cinque anni, con o senza interessi.

Art. 104.

Limiti

Salvi i casi previsti da leggi speciali, nessun mutuo può essere contratto dai Comuni se gli interessi di esso, aggiunti a quelli dei debiti o mutui di qualunque natura precedentemente contratti, facciano giungere le somme da iscrivere in bilancio per il servizio degli interessi ad una cifra superiore al quarto delle entrate effettive ordinarie, accertate nell'anno precedente alla deliberazione relativa al mutuo.

I mutui assunti con titoli cambiari non possono superare un ottavo delle entrate suddette.

I Comuni possono contrarre mutui in cartelle o altri titoli negoziabili, previa autorizzazione da concedersi dall'Assessore per le finanze, di concerto con l'Assessore per gli enti locali, udita la Commissione provinciale di controllo. Del decreto di autorizzazione deve essere fatta espressa menzione sulle cartelle e sugli altri titoli del prestito.

Non si computano agli effetti della limitazione stabilita dal primo comma del presente articolo, gli interessi dei mutui contratti dai Comuni a norma delle leggi speciali relative alla assunzione diretta di pubblici servizi.

Art. 105.

Spese del Comune

I Comuni sono tenuti ad assumere le spese indispensabili per la conservazione del patrimonio, per gli uffici e gli archivi comunali, per il trattamento economico o di quiescenza del personale, per i servizi di interesse strettamente locale ed, in genere, per adempiere le funzioni ad essi attribuite dalla legge.

Ove le condizioni del bilancio lo consentano, essi possono assumere anche altre spese per servizi ed uffici di utilità pubblica connessi con l'interesse locale.

Art. 106.

Tesoriere comunale

Ogni Comune ha un servizio di tesoreria.

Ove il Comune non abbia un tesoriere speciale, l'esattore delle imposte dirette deve assumere l'esazione delle entrate ed il pagamento delle spese a norma della legge sulla riscossione di tali imposte.

Art. 107.

Verificazione di cassa

Il sindaco deve, ad intervalli non superiori a due mesi, procedere, in confronto del tesoriere, con l'assistenza del segretario comunale o del ragioniere, ove esista, alla verificazione dei fondi di cassa e dello stato delle riscossioni.

Ad ogni cambiamento del sindaco si procede ad una verificazione di cassa.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano qualora il servizio di tesoreria sia affidato ad uno degli istituti indicati nell'art. 94, primo comma; in tal caso debbono essere determinate nel contratto di appalto le norme per il controllo sui versamenti, sulla situazione del conto corrente e sul pagamento dei mandati.

Art. 108.

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1º gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Però, agli effetti della riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e della liquidazione e del pagamento delle spese impegnate entro la stessa data, la chiusura dei conti è protratta fino al 31 gennaio dell'anno successivo, nel qual giorno l'esercizio stesso è definitivamente chiuso.

L'esercizio comprende tutte le operazioni che si verificano durante il periodo cui esso si riferisce, e la relativa contabilità distingue quelle che riguardano la gestione del bilancio da quelle che attengono alle variazioni nell'ammontare e nella specie del patrimonio.

Art. 109.

Bilancio preventivo

Il Consiglio comunale delibera, entro il 15 ottobre, il bilancio di previsione per l'anno successivo.

La relativa deliberazione è pubblicata in copia all'albo del Comune per quindici giorni.

Durante il periodo di pubblicazione il bilancio deve essere depositato nella segreteria comunale, a disposizione del pubblico.

Al bilancio di previsione è allegato il riepilogo dell'inventario.

Art. 110.

Contabilità Istituzioni comunali

Le contabilità delle istituzioni speciali amministrate direttamente dal Comune fanno parte del bilancio.

Art. 111.

Competenza dell'esercizio Conto del bilancio
Conto generale del patrimonio

Le entrate e le spese che si inscrivono in bilancio rappresentano la competenza dell'esercizio, cioè, per le entrate, quando si crede che potranno produrre durante l'esercizio i diversi cespiti di entrata, e, per le spese, quelle che si prevede di dover effettuare nel corso del suddetto periodo.

Appartengono al conto del bilancio le entrate accertate e scadute, le spese impegnate e liquidate nello stesso periodo di tempo, le riscossioni degli esattori e dei tesorieri, i versamenti nella tesoreria del Comune e i pagamenti effettuati nel periodo sopra indicato.

Appartengono al conto generale del patrimonio: il valore degli immobili e quello dei mobili, del materiale ed altre attività risultanti dagli inventari, i crediti ed i debiti e le variazioni relative, sia che provengano dalla gestione del bilancio, sia che si verifichino per altra causa.

Art. 112.

Avanzo e disavanzo

Al bilancio dev'essere allegata una tabella dell'avanzo o del disavanzo degli esercizi precedenti, con la dimostrazione della condizione di esigibilità dei residui attivi.

L'avanzo di amministrazione non può essere impiegato, se non in spese che abbiano carattere straordinario e transitorio per un solo esercizio. Di tali spese devono essere indicati nella suddetta tabella i corrispondenti articoli del bilancio, e dei relativi fondi non si può disporre durante l'esercizio, se non quando sia dimostrata, con la deliberazione che approva il conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso, la effettiva disponibilità dell'avanzo applicato al bilancio, ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato.

L'applicazione del disavanzo risultante dalla tabella suddetta è obbligatoria.

Art. 113.

Fondo di riserva e per spese impreviste

Per provvedere alle deficienze che si manifestassero nelle assegnazioni del bilancio è inscritta, in apposita categoria, una somma sotto la denominazione di fondo di riserva.

Dev'essere altresì iscritto in bilancio un fondo per le spese impreviste, da erogarsi soltanto per spese di carattere meramente accidentale, che non richiedano, per la loro entità, speciale stanziamento in bilancio, siano imposte da inderogabili necessità, non possano essere rinviate senza evidente detrimento del pubblico servizio e non impegnino, con un principio di spesa continuativa, i bilanci futuri.

Art. 114.

Storni di fondi

Per gli storni di fondi da un articolo all'altro della stessa categoria o da una categoria ad un'altra del bilancio, occorre che la spesa cui s'intende provvedere sia di urgente necessità e la somma da prelevarsi sia realmente disponibile in rapporto al fabbisogno dell'intero esercizio.

Sono vietati gli storni da articoli relativi a spese finanziate con mezzi straordinari per impinguare quelli concernenti spese fronteggiate con mezzi ordinari.

Sono vietati inoltre gli storni tra i residui e quelli tra i residui e i fondi della competenza.

Art. 115.

Entrate non comprese in bilancio

Tutte le entrate non comprese nel bilancio, che si verificano durante l'esercizio, devono essere date in carico al tesoriere.

Le somme riscosse, per qualsiasi titolo, da tutti coloro che ne sono incaricati debbono essere integralmente versate nella tesoreria del Comune nei termini prescritti.

Art. 116.

Applicazione e riscossione dei tributi

Nell'esercizio della potestà tributaria i Comuni dovranno attenersi alle direttive che, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite dalla Giunta regionale per ciascun anno finanziario.

L'esazione dei tributi comunali ha luogo secondo le indicazioni del bilancio, nei modi, nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge per la riscossione delle imposte dirette.

Per la riscossione delle entrate patrimoniali e dei proventi dei servizi pubblici esercitati dai Comuni si osservano le disposizioni della legge speciale.

Art. 117.

Emissione mandati di pagamento

I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Sindaco, da un Assessore e dal segretario del Comune e contrassegnati dal ragioniere ove esista.

Prima che sia emesso un mandato di pagamento deve essere accertato che la spesa sia deliberata con atto divenuto esecutivo a norma di legge.

Art. 118.

Estinzione mandati

Sotto la più stretta responsabilità personale, il tesoriere non pagherà alcuna somma i cui mandati o prospetti di pagamento non siano conformi alle disposizioni di legge.

L'emissione ed il pagamento dei mandati provvisori sono vietati.

I mandati, i ruoli o prospetti, con i quali si provvede al pagamento degli stipendi degli impiegati, delle pensioni, dei fitti e di altre spese a scadenza fissa e di importo preventivamente accertato, non possono essere emessi prima della scadenza del debito.

Sono vietati i mandati, ruoli e prospetti annuali complessivi.

Art. 119.

Rendimento del conto

Il tesoriere comunale è tenuto a rendere il conto entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.

Qualora il conto non sia presentato entro il termine suddetto, la Giunta municipale ne dispone la compilazione di ufficio, a spese del tesoriere, al quale, inoltre, applica una sanzione consistente nel pagamento di una somma da L. 5000 a L. 50.000, il cui ammontare è devoluto a favore della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli Enti locali.

Il conto del tesoriere, completato, a cura dell'ufficio comunale, con l'indicazione dei residui e con il conto patrimoniale, è sottoposto dal sindaco, entro un mese dalla sua presentazione, all'esame dei revisori: tale esame deve essere effettuato nel termine di due mesi, decorso il quale, il conto è, comunque, sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 120.

Deliberazioni sul conto

Il Consiglio comunale delibera sul conto entro il 31 ottobre successivo alla chiusura dell'esercizio.

La deliberazione del Consiglio è notificata al tesoriere, in quanto porti variazioni nel carico o nel discarico, ed agli amministratori che siano stati designati responsabili, con invito a prendere cognizione, entro trenta giorni, nella segreteria del Comune, del conto e di tutti i documenti che ad esso si riferiscono.

Nel contempo il sindaco, con avviso affisso per otto giorni all'albo del Comune, dà notizia al pubblico dell'avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso, con tutti gli elementi che vi si riferiscono, nell'ufficio di segreteria.

Entro il termine indicato nel secondo comma, il tesoriere, gli amministratori e qualunque contribuente possono presentare, per iscritto e senza spese, deduzioni, osservazioni o reclami.

Art. 121.

Esame del conto

Alla scadenza del termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente, il conto è trasmesso, con la relativa deliberazione, alla Commissione provinciale di controllo senza i documenti giustificativi, che devono essere invece uniti al conto qualora siano presentate deduzioni, osservazioni o reclami.

La Commissione accerta, in via sommaria, in base agli elementi di cui dispone ed a quelli che, a richiesta, l'Amministrazione comunale è tenuta a fornire, se sia stato effettuato l'esatto riporto sul conto dei risultati di cassa e dei residui del conto dell'esercizio precedente, se siano state integralmente iscritte tutte le entrate e se le spese siano state contenute nei limiti dei fondi iscritti in bilancio, originari o variati.

Art. 122.

Giudizio sul conto

Qualora le risultanze della deliberazione del Consiglio comunale non siano contestate dal tesoriere, dagli amministratori o da qualsiasi contribuente e non contrastino con l'accertamento sommario di cui al secondo comma dell'articolo precedente, il conto, trascorsi tre mesi dalla data in cui è pervenuto alla Commissione provinciale di controllo, resta approvato in conformità delle risultanze medesime. La deliberazione del Consiglio comunale tiene luogo, a tutti gli effetti, della decisione di cui alla seguente alinea il presidente della Commissione provinciale di controllo, su richiesta della Giunta municipale o degli interessati, ne rilascia attestazione.

In caso contrario, il conto è deferito dalla Commissione provinciale di controllo al giudizio del Consiglio di prefettura il quale può limitare il giudizio stesso alle partite contestate o estenderlo a tutto il conto. Del deferimento del conto al Consiglio di prefettura la Commissione provinciale di controllo dà comunicazione all'Amministrazione comunale per la notifica agli interessati.

Il Consiglio di prefettura deve decidere entro il termine di tre mesi.

La decisione del Consiglio di prefettura viene notificata e pubblicata nei modi e nei termini dell'art. 120, secondo e terzo comma.

Art. 123.

Appello

Avverso le decisioni del Consiglio di prefettura è ammesso appello alla Corte dei conti.

L'appello può essere interposto anche dal contribuente che non abbia reclamato in prima istanza. In tal caso il termine per appellare decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del Consiglio di prefettura.

Art. 124.

Contabili di fatto

Salve le sanzioni penali comminate contro coloro che usurpano pubbliche funzioni, chiunque, senza averne titolo, maneggia denaro di un Comune è tenuto a renderne conto. In caso di inadempienza, il Consiglio comunale fissa un termine per la presentazione del conto. Ove il conto non sia presentato entro il termine suddetto, il Consiglio ne dispone la compilazione di ufficio.

Ai casi previsti dal comma precedente sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 119 e seguenti, nonchè quelle del titolo nono.

Capo IV

CONTRAVVENZIONI

Art. 125.

Sanzioni

Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei regolamenti comunali sono punite con l'ammenda fino a L. 5000.

Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti.

Il verbale di accertamento deve espressamente indicare se la contravvenzione sia stata o meno personalmente contestata al contravventore.

Art. 126.

Oblazione immediata

Per le contravvenzioni previste nell'articolo precedente, il colpevole è ammesso a pagare, all'atto della contestazione della contravvenzione, una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accertato la contravvenzione.

L'agente o funzionario è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento, su apposito modulo da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal sindaco.

La misura della somma che deve essere pagata ai sensi del comma primo, è determinata, in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione, con ordinanza del sindaco, il quale può anche stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo alla oblazione prevista dal presente articolo.

Le ordinanze del sindaco sono pubblicate mediante affissione all'albo per un termine non inferiore a otto giorni.

L'oblazione non è ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danno a terzi o al Comune, nel quale caso si osservano le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 127.

Oblazione davanti al sindaco

Nel caso in cui non abbia avuto luogo l'oblazione, a termini dell'articolo precedente, e la contravvenzione sia stata contestata personalmente al colpevole, questi, entro dieci giorni dalla contestazione, può chiedere che la somma da pagarsi a titolo di oblazione sia determinata dal sindaco entro i limiti minimo e massimo della pena dell'ammenda stabilita dalla legge.

Se la contravvenzione non sia stata contestata personalmente, il verbale di accertamento è notificato al colpevole con l'avvertenza che egli può presentarsi, entro dieci giorni dalla notificazione dinanzi al sindaco per fare domanda di oblazione, ai sensi del comma precedente.

Qualora il fatto contravvenzionale abbia recato danni a terzi, il sindaco, sentito il danneggiato, che può invitare a comparire innanzi a lui assieme al contravventore, ha facoltà di non accogliere la domanda di oblazione qualora il contravventore non aderisca alle eque richieste avanzate dal danneggiato.

Salva l'applicazione dell'art. 69, il sindaco, qualora il fatto contravvenzionale abbia recato danno al Comune, può subordinare l'accoglimento della domanda di oblazione al fatto che il colpevole elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce. Trascorso infruttuosamente questo termine, la domanda è respinta e, in caso di condanna, il Sindaco può ordinare la esecuzione degli occorrenti lavori con la procedura stabilita nell'art. 69.

Art. 128.

Procedimento penale

Qualora il contravventore non siasi presentato innanzi al sindaco nel termine prescritto, ovvero, pure essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, il verbale di contravvenzione è trasmesso, a cura del sindaco, al pretore per il procedimento penale.

Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal sindaco a titolo di oblazione, ovvero la domanda di oblazione non sia stata accolta.

Il decreto di condanna è notificato con contemporaneo precetto a pagare la pena pecuniaria inflitta entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione e con avvertimento che, decorso inutilmente il termine per l'opposizione il precetto rimane efficace ad ogni effetto di legge.

Per la notifica del decreto e contemporaneo precetto è dovuto un solo diritto a norma delle tariffe sugli atti degli ufficiali giudiziari.

Art. 129.

Ripartizione dei proventi delle ammende

Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni ai regolamenti comunali e alle ordinanze del sindaco, sia in seguito a condanna, sia per effetto della oblazione prevista negli articoli 126 e 127, spettano al Comune.

Un terzo del provento delle ammende di cui al comma precedente, è dovuto ad un fondo speciale per premi di diligenza, da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta e all'accertamento dei reati.

Le norme per il conferimento di tali premi sono stabilite nei regolamenti comunali.

TITOLO QUINTO

L'amministrazione del Libero Consorzio

Capo I

ORGANI ED UFFICI

Art. 130.

Organi del Libero Consorzio

Il Libero Consorzio ha un Consiglio, una Giunta ed un presidente della Giunta.

Art. 131.

Segretario ed ufficio consortile

Ogni Libero Consorzio ha un segretario ed un ufficio consortile, che ha sede nel capoluogo.

Sezione I

IL CONSIGLIO DEL LIBERO CONSORZIO

Art. 132.

Composizione

Il Consiglio del Libero Consorzio è composto:

a) di quaranta membri, nei Liberi Consorzi con popolazione superiore ai cinquecentomila abitanti;

b) di trentadue membri, nei Liberi Consorzi con popolazione superiore ai trecentomila abitanti;

c) di ventiquattro membri, negli altri Liberi Consorzi.

Art. 133.

Elezione

I consiglieri del Libero Consorzio sono eletti dai consiglieri dei Comuni che lo compongono con un sistema che assicuri la rappresentanza della minoranza, secondo le norme stabilite da legge regionale.

Art. 134.

Prima adunanza

Entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti, il Consiglio del Libero Consorzio tiene la sua prima adunanza.

La convocazione è disposta dal Presidente della Giunta provinciale uscente, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

Qualora il Presidente della Giunta non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere nuovo eletto più anziano di età, il quale assume la presidenza provvisoria dell'adunanza fino alla elezione del nuovo presidente.

Art. 135.

Giuramento

Il consigliere anziano, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula:

« Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Libero Consorzio in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione ».

Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula.

I consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Del giuramento si redige processo verbale.

I consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio.

Art. 136.

Adempimenti della prima adunanza

Nella prima adunanza, e ove occorra, in quella immediatamente successiva, il Consiglio procede alla convalida ed alla eventuale surrogazione degli eletti, quindi alla elezione del Presidente della Giunta e, successivamente, a quella della Giunta.

Art. 137.

Riunioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce due volte l'anno in sessione ordinaria; l'una nel primo semestre, l'altra nel secondo.

Quando si ravvisino ragioni di necessità tali da rendere indifferibile la trattazione di determinati affari, il Consiglio può riunirsi in sessione straordinaria

1) per domanda motivata di un quinto dei consiglieri in carica;

2) per deliberazione della Giunta;

3) per determinazione del presidente della Giunta.

In tal caso la riunione del Consiglio deve evere luogo entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, dalla deliberazione della Giunta o dalla determinazione del presidente della Giunta.

Il Consiglio esamina preliminarmente la sussistenza degli estremi della necessità e dell'urgenza e, ove non la riscontri, può rinviare la trattazione dell'affare alla prima seduta della sessione ordinaria.

Art. 138.

Convocazione del Consiglio

Il Consiglio è convocato dal presidente della Giunta almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, con avviso contenente l'ordine del giorno, da consegnarsi alla dimora dei consiglieri o al domicilio da essi eletto.

Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti nell'ordine del giorno sono comunicati ai consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e termini stabiliti dal comma precedente.

Nei casi di urgenza la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai comma precedenti può aver luogo anche 24 ore prima; ma in tal caso ogni deliberazione, su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti, può essere dfferita al giorno seguente.

La consegna degli avvisi deve sempre risultare da dichiarazione del messo consortile.

Art. 139.

Numero legale per la validità delle adunanze

Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.

Nella seduta di seconda convocazione, è sufficiente per la validità delle deliberazioni, l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.

Il Consiglio non può deliberare in seduta di seconda convocazione su proposte non comprese nell'ordine del giorno della prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 140.

Pubblicazione dell'ordine del giorno

L'elenco degli oggetti da trattarsi dal Consiglio deve essere, a cura del segretario, pubblicato all'albo nei termini di cui all'art. 138.

Art. 141.

Attribuzioni del Consiglio

Sono di competenza del Consiglio le seguenti materie:

1) organizzazione degli uffici e dei servizi provinciali;

2) nomina degli impiegati degli uffici e delle istituzioni provinciali e adozione nei loro riguardi di ogni altro provvedimento previsto dalla legge, salvo la disposizione dell'art. 157, n. 11 e quelle contemplate da leggi speciali;

3) regolamenti provinciali e quelli concernenti le istituzioni appartenenti al Libero Consorzio;

4) bilancio preventivo e conto consuntivo;

5) nuove e maggiori spese alle quali non possa provvedersi con imputazione al fondo delle spese impreviste o con prelevamento dal fondo di riserva;

6) tributi provinciali e regolamenti relativi;

7) emissione di obbligazioni o di prestiti pubblici;

8) alienazione e acquisti di mobili ed immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, locazioni e transazioni, quando il valore dei contratti sia superiore a sessanta milioni di lire;

9) assunzione diretta e appalti di pubblici servizi;

10) costituzione di consorzi facoltativi;

11) proposte e pareri riguardanti variazioni della composizione del Libero Consorzio e della circoscrizione territoriale dei Comuni in esso compresi;

12) creazione di istituzioni pubbliche consortili, assunzione di servizi di interesse consortile;

13) nomina dei revisori del conto;

14) tutti gli altri affari per i quali la legge richiede la deliberazione del Consiglio.

Art. 142.

Elezione dei revisori del conto

Il Consiglio elegge tre revisori del conto dell'esercizio corrente, scegliendoli tra i propri membri estranei alla Giunta cui il conto si riferisce.

Si applicano, per l'elezione, le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 52.

Art. 143.

Decadenza del Consiglio

Il distacco o l'aggregazione di uno o più Comuni che dia luogo a variazioni del numero dei consiglieri assegnati al Libero Consorzio determina la decadenza del Consiglio.

Il Consiglio decade altresì quando per dimissioni o altra causa abbia perduto la metà dei consiglieri assegnati al Libero Consorzio, e questi, nei casi previsti dalla legge, non siano stati sostituiti.

La decadenza è dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per gli enti locali, previo parere del Consiglio di giustizia amministrativa.

Il decreto che dichiara la decadenza, preceduto dalla relazione, è pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e comunicato all'Assemblea regionale.

Art. 144.

Scioglimento del Consiglio

Il Consiglio è sciolto quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi e ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino la irregolarità del funzionamento.

Al decreto che pronuncia lo scioglimento, sono applicabili le disposizioni dei due ultimi comma dell'articolo precedente.

Art. 145.

Commissario straordinario

Col decreto Presidenziale che dichiara la decadenza del Consiglio o ne dispone lo scioglimento sono nominati un commissario e un vice commissario, scelti fra gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni del Libero Consorzio, che non abbiano fatto parte del disciolto Consiglio o che non siano in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge per la nomina a consigliere del Libero Consorzio.

Il commissario esercita le ordinarie attribuzioni di competenza della Giunta e del suo presidente e, se indifferibili, quelle di competenza del Consiglio. Gli atti adottati in sostituzione del Consiglio sono soggetti a ratifica da parte del nuovo Consiglio.

Il vice commissario coadiuva il commissario e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.

Art. 146.

Nuove elezioni

Alle elezioni del nuovo Consiglio deve procedersi entro il termine di tre mesi, dalla pubblicazione del decreto di decadenza o di scioglimento.

Detto termine può essere prorogato fino a sei mesi per motivi di carattere eccezionale.

Il decreto Presidenziale di proroga con la relativa relazione è pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e comunicato all'Assemblea regionale.

Sezione II

La Giunta del Libero Consorzio

Art. 147.

Composizione

La Giunta del Libero Consorzio è composta del presidente e di:

a) otto assessori effettivi e due supplenti nei Consorzi con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

b) sei assessori effettivi e due supplenti negli altri Consorzi.

Gli assessori supplenti sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o impedimento.

Art. 148.

Elezioni

Gli assessori sono eletti dal Consiglio tra i propri componenti.

All'elezione degli assessori del Libero Consorzio si applicano le disposizioni degli articoli 58 e 61.

Art. 149.

Numero legale per la validità delle adunanze

La Giunta del Libero Consorzio delibera con l'intervento della maggioranza dei membri che la compongono a termini dell'art. 147.

Art. 150.

Funzioni della Giunta

La Giunta del Libero Consorzio delibera in ordine:

1) alla nomina dei salariati degli uffici e delle istituzioni consòrtili e all'adozione nei loro riguardi di ogni altro provvedimento previsto dalla legge, salve la disposizione dell'art. 157, n. 11 e quelle contemplate da leggi speciali;

2) allo storno di fondi da una categoria all'altra o da un articolo all'altro della stessa categoria del bilancio, nonchè all'erogazione delle somme stanziate nel fondo di riserva e di quello a calcolo per le spese variabili e per i servizi in economia;

3) all'accettazione di eredità e donazioni;

4) all'acquisto d'immobili, alle alienazioni, alle transazioni e ai contratti in genere, salva la disposizione dell'art. 141, n. 8;

5) alle azioni da promuovere o sostenere in giudizio salva la disposizione dell'art. 157, n. 10;

6) all'amministrazione del patrimonio del Libero Consorzio, agli investimenti fruttiferi ed alle affrancazioni di rendita e di censi passivi;

7) all'amministrazione delle istituzioni a beneficio del Libero Consorzio o di una parte di esso, qualora non abbiano una Amministrazione propria;

8) alla rappresentanza e tutela degli interessi delle istituzioni che appartengono al Libero Consorzio, nonchè alla vigilanza su tutte le istituzioni a beneficio del Libero Consorzio o di una parte di esso;

9) ed, in generale, a tutti gli affari attribuiti al Libero Consorzio o ad esso delegati, che non siano di competenza del Consiglio o del presidente della Giunta.

La Giunta inoltre

a) stabilisce il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio e ne predispone l'ordine del giorno, salvo il disposto dell'art. 137, comma secondo, n. 3;

b) ~~prepara il bilancio preventivo e il conto consuntivo,~~ nonchè i bilanci concernenti le istituzioni che appartengono al Libero Consorzio;

c) forma i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali del Libero Consorzio;

d) compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni del Consiglio.

Art. 151.

Deliberazioni di urgenza

La Giunta nei casi di urgenza e di necessità, può deliberare sulle materie di competenza del Consiglio, salvo ratifica.

La deliberazione di ratifica deve essere posta all'ordine del giorno del Consiglio nella successiva sua prima seduta.

In caso di mancata ratifica, rimangono salvo gli effetti già prodotti dall'atto.

Art. 152.

Delega di funzioni da parte della Giunta

La Giunta può delegare ad uno dei suoi componenti l'esercizio della vigilanza sul regolare andamento delle istituzioni pubbliche create o mantenute a spesa del Libero Consorzio.

Art. 153.

Sospensione Mozione di sfiducia

Si applicano alla Giunta le disposizioni degli articoli 59 e 60.

Art. 154.

Regolamento interno

La Giunta forma un regolamento interno per l'esercizio delle proprie attribuzioni.

Sezione III

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DEL LIBERO CONSORZIO

Art. 155.

Elezione

Il presidente della Giunta è eletto dal Consiglio fra i propri componenti, con la procedura stabilita dell'art. 66.

Si applica per la sostituzione del Presidente della Giunta la disposizione dell'art. 75.

Art. 156.

Ineleggibilità

Non può essere eletto presidente della Giunta:

1) chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere previsti dalla legge;

2) chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo avere reso il conto;

3) il ministro di un culto;

4) chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano l'Amministrazione del Libero Consorzio il posto di segretario, di appaltatore di lavori o di servizi consortili, di esattore, collettore e tesoriere, o in qualunque modo di fideiussore.

Art. 157.

Attribuzioni

Il presidente della Giunta:

1) destina, nella prima adunanza della Giunta, gli assessori ai singoli rami dell'Amministrazione;

2) sovraintende agli uffici ed alle istituzioni consortili;

3) rappresenta il Libero Consorzio;

4) dirama gli avvisi di convocazione del Consiglio, lo presiede e lo convoca in seduta straordinaria ai sensi dell'art. 137, comma secondo, n. 3;

5) convoca e presiede la Giunta;

6) esegue le deliberazioni del Consiglio e quelle della Giunta;

7) vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati ~~a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti relativi con~~ facoltà di delegare per tale adempimento altro assessore;

8) presiede i pubblici incanti e stipula i contratti;

9) provvede all'osservanza dei regolamenti provinciali;

10) promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi in genere dei diritti del Libero Consorzio;

11) può cautelarmente sospendere gli impiegati e i salariati, riferendone alla Giunta nella prima adunanza successiva al provvedimento di sospensione;

12) compie gli studi preparatori degli affari da sottoporsi alle deliberazioni della Giunta;

13) firma i titoli di spesa, col concorso del segretario e del ragioniere capo.

Art. 158.

Sostituzione

In caso di assenza od impedimento del presidente della Giunta ne fa le veci l'assessore anziano e, in mancanza di assessori, il consigliere anziano.

Capo II

CONTROLLI FINANZA E CONTABILITÀ CONTRAVVENZIONI

Art. 159.

Estensione al Libero Consorzio delle disposizioni relative ai Comuni

Per quanto non previsto dal presente capo, sono estese al Libero Consorzio, in quanto applicabili, le disposizioni dei capi II e III, del titolo IV, intendendosi al Consiglio comunale, alla Giunta municipale ed al sindaco sostituiti, rispettivamente, il Consiglio, la Giunta ed il presidente del Libero Consorzio.

Art. 160.

Esame di merito

Sono sottoposte alla Commissione provinciale di controllo, per l'esame previsto dall'art. 82 le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:

1) bilancio preventivo e storni di fondi da una categoria all'altra del bilancio, quando lo stanziamento che deve essere integrato si riferisca a spese facoltative;

2) applicazione dei tributi e regolamenti relativi;

3) acquisto di azioni industriali;

4) impieghi di denaro, che eccedano nell'anno le lire 2.000.000 quando non si volgano alla compera di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;

5) alienazione d'immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di L. 2.000.000, nonchè la costituzione di servitù passive o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta;

6) locazione e conduzione d'immobili oltre i 12 anni e quando l'importo complessivo del contratto superi la somma di L. 1.000.000;

7) assunzione diretta dei pubblici servizi;

8) regolamenti deliberati a norma di legge e in particolare i regolamenti organici del personale e quelli relativi all'uso dei beni consortili;

9) creazione di istituzioni pubbliche a spese del Libero Consorzio;

10) liti attive o passive e transazioni, quando il relativo valore ecceda le L. 1.000.000 ovvero sia indeterminato.

Art. 161.

Servizio di tesoreria

Ogni Libero Consorzio ha un servizio di tesoreria.

Il ricevitore provinciale delle Imposte dirette deve adempiere all'ufficio di tesoriere del Libero Consorzio quando ne sia richiesto dalla Giunta del Consorzio stesso.

Art. 162.

Avviso al pubblico delle deliberazioni e del deposito del conto

Il presidente della Giunta dà notizia al pubblico dell'avvenuta deliberazione del conto e del deposito di esso, a norma dell'art. 120, con avviso affisso per otto giorni all'albo del Libero Consorzio e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

Art. 163.

Rogazione di contratti

I segretari dei Liberi Consorzi possono rogare, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione provinciale, i contratti di cui all'art. 95.

Art. 164.

Contravvenzioni ai regolamenti dei Liberi Consorzi

Si applicano per le contravvenzioni ai regolamenti dei Liberi Consorzi le disposizioni degli articoli 125 a 129.

Le attribuzioni del sindaco sono esercitate dal presidente della Giunta del Libero Consorzio.

TITOLO SESTO

Disposizioni comuni alle Amministrazioni dei Comuni e dei Liberi Consorzi

Capo I

RAPPRESENTANZA ELETTIVA

Art. 165.

Determinazioni della rappresentanza

La rappresentanza elettiva spettante ai Comuni e ai Liberi Consorzi è determinata in base alla popolazione residente, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale.

Art. 166.

Divieto di mandato imperativo

Nessun mandato imperativo può essere dato ai consiglieri.

Art. 167.

Assunzione di funzioni

I consiglieri, gli assessori, il sindaco, il presidente della Giunta del Libero Consorzio assumono le funzioni appena insediati.

Art. 168.

Processi verbali, elezioni sindaco, assessori, presidente della Giunta Annullamento

I processi verbali delle operazioni relative alla elezione degli assessori, del sindaco, degli assessori dei Liberi Consorzi, del presidente della Giunta dei Liberi Consorzi, sono, nel termine di otto giorni, trasmessi alla Commissione provinciale di controllo.

Entro quindici giorni dal ricevimento dei verbali, la Commissione deve, con atto motivato, pronunciare l'annullamento delle nomine quando nella elezione non siano state osservate le disposizioni prescritte, rispettivamente, dagli articoli 46, 58, 66, 136, 148 e 155, o gli eletti si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.

Art. 169.

Durata in carica

I Consigli comunali ed i Consigli dei Liberi Consorzi durano in carica quattro anni e si rinnovano integralmente alla scadenza del quadriennio.

Salvo il caso preveduto dall'articolo seguente, la scadenza della Giunta municipale e del sindaco, della Giunta e del presidente della Giunta del Libero Consorzio coincide con quella dei rispettivi Consigli.

La perdita della qualità di consigliere per causa diversa dalla scadenza determina la immediata decadenza dagli uffici indicati nel comma precedente.

Art. 170.

Esercizio provvisorio di funzioni

Salvo quanto è disposto dall'ultimo comma dell'articolo precedente, coloro che, a norma della presente legge, sono investiti di una carica per un tempo determinato, vi rimangono fino all'insediamento dei successori, anche se sia scaduto il termine prefisso.

I Consigli rimangono in carica fino alla indizione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione.

Art. 171.

Ordine di anzianità

L'ordine di anzianità è determinato:

a) fra i componenti dei Collegi eletti contemporaneamente dalla priorità dello scrutinio in cui ha avuto luogo l'elezione;

b) fra gli eletti nello stesso scrutinio, dal numero dei voti conseguiti;

c) fra gli eletti nello stesso scrutinio con pari numero di voti, dall'età.

Fra gli investiti di cariche non elettive, l'anzianità è stabilita dalla data di nomina e, in caso di nomina contemporanea, dall'età.

Art. 172.

Scadenza degli eletti in surrogazione

Coloro che, nel corso del quadrienno, siano eletti in surrogazione di altri, rimangono in carica solo fino a quando vi sarebbero rimasti i loro predecessori.

Essi non acquistano l'anzianità di questi ultimi nei confronti dei membri rimasti in carica.

Art. 173.

Decadenza per mancata partecipazione alle sedute

Decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono:

a) a sei sedute consecutive del Consiglio, se appartengono a Consigli consortili oppure a Consigli di Comuni cui sono assegnati non meno di quaranta membri;

b) a tre sedute consecutive, se appartengono a Consigli di Comuni cui è assegnato un numero di membri inferiore a quaranta.

Decadono altresì membri della Giunta municipale e della Giunta del Libero Consorzio che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive dei suddetti Collegi.

La decadenza è, in ogni caso, dichiarata dai rispettivi Consigli, sentiti gli interessati, con preavviso di dieci giorni.

Art. 174.

Dimissioni

Le dimissioni dalla carica di consigliere, di assessore, di sindaco, di presidente della Giunta consortile, sono presentati ai rispettivi Consigli.

Se il Consiglio respinge le dimissioni o non provvede su di esse, il dimissionario può rivolgersi alla Commissione provinciale di controllo, la quale prende atto delle dimissioni entro dieci giorni.

Le dimissioni non possono essere ritirate dopo che ne sia stato preso atto.

Art. 175.

Preesistenza e sopravvenienza di cause d'ineleggibilità o di incompatibilità

Le condizioni previste come causa d'ineleggibilità o di incompatibilità per le cariche di consigliere, di assessore, di sindaco e di presidente della Giunta consortile rendono nulla la elezione. se preesistono; determinano la decadenza dall'ufficio se sopravvengono.

Qualora l'incompatibilità dipenda dal cumulo degli uffici, l'interessato ha facoltà di dichiarare, entro quindici giorni dalla notificazione della seconda elezione o nomina, per quale ufficio intenda optare; se non fa tale dichiarazione nel termine stabilito, decade dal secondo ufficio.

La decadenza è dichiarata dai rispettivi Consigli, sentiti gli interessati, con preavviso di dieci giorni.

Art. 176.

Astensione dalle deliberazioni e dalla partecipazione a servizi, appalti

I componenti dei Consigli, della Giunta municipale e della Giunta consortile, debbono astenersi dal prendere parte a deliberazioni riguardanti liti, ovvero oggetti, per i quali sussista un interesse proprio ovvero un interesse di imprese o enti con i quali abbiano rapporti di amministrazione, vigilanza o prestazione d'opera. Lo stesso divieto vale per la partecipazione alle deliberazioni riguardanti liti o interessi di parenti od affini sino al quarto grado.

Detti componenti debbono astenersi, inoltre, dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi, esazioni, forniture od appalti nell'interesse dei Liberi Consorzi e dei Comuni o delle istituzioni soggette all'amministrazione degli enti medesimi.

Il divieto importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al segretario.

Art. 177.

Indennità di carica agli amministratori dei Comuni

Indipendentemente dalle condizioni finanziarie del Comune, qualora le esigenze dell'ufficio importino per il sindaco una applicazione quotidiana della sua attività tale da determinare un suo disagio economico in rapporto al suo normale reddito di lavoro, il Consiglio comunale potrà deliberare una indennità mensile di funzione entro i seguenti limiti.

a) Comuni fino a 2000 abitanti L. 10.000;
b) Comuni da 2001 a 5000 abitanti L. 15.000;
c) Comuni da 5001 a 10.000 abitanti L. 20.000;
d) Comuni da 10.001 fino a 30.000 abitanti L. 30.000;
e) Comuni da 30.001 fino a 100.000 abitanti L. 50.000;
f) Comuni capoluoghi di Libero Consorzio con popolazione inferiore a 100.000 abitanti L. 60.000;
g) Comuni capoluoghi di Libero Consorzio con popolazione superiore a 100.000 abitanti L. 100.000.

L'indennità sopra stabilita potrà essere attribuita, nei limiti ed alle condizioni previste dal primo comma, invece che al sindaco, al vice sindaco o all'assessore delegato, qualora il sindaco stesso ne faccia proposta.

Per i Comuni capoluoghi di Consorzio agli assessori può essere attribuita, nei limiti e dalle condizioni previste dal primo comma una indennità pari al 50 % di quella prevista per il sindaco.

Le deliberazioni consiliari previste dai comma precedenti sono soggette al solo controllo di legittimità.

Se le situazioni di bilancio lo consentono, l'indennità può essere concessa anche se non concorrano le condizioni previste dal primo comma.

Con l'indennità di funzione non possono cumularsi assegni ed indennità, medaglie e gettoni di presenza, comunque derivanti da incarichi amministrativi conferiti da enti pubblici di qualsiasi natura.

Le indennità mensili sono esenti da ogni tributo e non possono essere computate agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota, per qualsiasi tributo verso la Regione o altri enti.

Le indennità non possono essere cedute e non sono sequestrabili o pignorabili.

Art. 178.

Indennità di carica agli amministratori del Libero Consorzio

Le indennità previste dall'articolo precedente sono estese nei limiti e alle condizioni ivi previste, al presidente della Giunta e agli assessori dei Liberi Consorzi.

Ai fini della misura della indennità, i Liberi Consorzi con popolazione non superiore ai 500.000 abitanti, sono equiparati ai Comuni indicati alla lettera *f*) dell'articolo precedente e quelli con popolazione superiore ai 500.000 abitanti ai Comuni indicati alla lettera *g*) del citato articolo.

Capo II

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

Art. 179.

Iniziativa delle proposte

L'iniziativa delle proposte da sottoporsi ai Collegi spetta al presidente e ai rispettivi componenti.

Sono prima iscritte all'ordine del giorno le proposte del presidente, poi quelle dei componenti del Collegio secondo l'ordine di presentazione.

Art. 180.

Iscrizione delle proposte all'ordine del giorno

Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta nell'ordine del giorno e se gli atti relativi non siano stati messi a disposizione dei componenti del Collegio almeno ventiquattro ore prima, salvi i casi di urgenza.

Art. 181.

Seconda convocazione

I Consigli si riuniscono in seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quando la precedente adunanza sia stata resa nulla per mancanza del numero legale.

L'avviso di prima convocazione indica anche il giorno della eventuale seconda convocazione; l'avviso per questa ultima è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla prima.

La seconda convocazione ha luogo entro tre giorni.

Art. 182.

Pubblicità delle sedute dei Consigli

Le sedute dei Consigli sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia dai Consigli stessi altrimenti stabilito.

La seduta è segreta quando si tratti di questioni che implichino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone.

La elezione della Giunta municipale, del sindaco della Giunta del Libero Consorzio, del presidente della Giunta, dei revisori dei conti e dei componenti d'ogni altro Collegio in genere si effettua in seduta pubblica.

In seduta pubblica si deliberano anche i ruoli organici del personale.

Art. 183.

Computo del numero legale per la validità delle adunanze

Non si computano nel numero legale per la validità delle adunanze i membri che, prima della votazione, si siano allontanati dalla sala dell'adunanza.

Art. 184.

Votazioni

I componenti dei Collegi votano ad alta voce per appello nominale o per alzata e seduta; sono prese a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti persone o elezioni a cariche.

Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.

Il ballottaggio non è ammesso all'infuori dei casi previsti dalla legge.

Il presidente dell'adunanza accerta e proclama l'esito delle votazioni: nelle adunanze consiliari egli è assistito da tre scrutatori, scelti dal Consiglio fra i propri componenti.

Art. 185.

Poteri di chi presiede le adunanze

Chi presiede le adunanze provvede a mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

Nelle sedute pubbliche può, dopo gli opportuni avvertimenti, ordinare la espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine.

I provvedimenti indicati nei comma secondo e terzo, devono essere motivati e trascritti nel processo verbale.

Art. 186.

Assistenza del segretario alle adunanze.
Verbali delle deliberazioni

Alle adunanze assiste il segretario dell'ente, il quale redige i verbali delle deliberazioni.

Nel verbale debbono essere indicati gli intervenuti ed i punti principali delle discussioni nonchè il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta. I verbali sono letti nella successiva adunanza del Collegio e da questo approvati. Sono firmati dal presidente del Collegio stesso, dal componente anziano fra i presenti e dal segretrio.

Art. 187.

Dichiarazione di voto e rettifica di verbali

Ciascun componente del Collegio ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato, e di chiedere le opportune rettificazioni.

Art. 188.

Modifica o revoca delle deliberazioni

Le deliberazioni che importino modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive si hanno come non avvenute ove esse non facciano menzione della modificazione o della revoca.

Art. 189.

Deliberazioni che importino spese

Le deliberazioni dei Comuni e dei Liberi Consorzi che importino spese, debbono indicare l'ammontare di esse ed i mezzi per farvi fronte.

Quelle per lavori od acquisti debbono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie e preventivi; questi ultimi possono anche essere redatti in forma sommaria quando trattasi di fornitura o di lavori, la cui spesa presunta non superi le lire duecentomila.

Qualsiasi variazione o modificazione ai progetti, perizie o preventivi e ai relativi contratti deve essere approvata dagli stessi organi che li hanno deliberati.

Art. 190.

Consenso preventivo per esecuzione di opere

Chiunque intenda eseguire opere che possano in qualsiasi modo interessare la sicurezza o la solidità di costruzioni di cui le leggi pongano le spese di ripristino a carico, anche eventuale, di enti pubblici locali, deve ottenere il consenso preventivo dell'ente interessato.

La inosservanza di tale regola dà diritto all'ente di ottenere dal giudice la immediata inibizione del prosieguo delle opere, salvo l'azione per risarcimento di danni.

Il consenso è dato o negato con deliberazione della Giunta municipale o del Libero Consorzio.

Art. 191.

Potere d'inchiesta

Ogni Collegio, nell'ambito della propria competenza, può ordinare inchieste, affidandone l'esecuzione anche ad uno o più dei propri componenti; può inoltre incaricare uno o più dei propri componenti di riferire sopra oggetti che esigano indagini o esame speciale.

Capo III

FUNZIONI DELEGATE

Art. 192.

Delega di funzioni da parte della Regione

La delega delle funzioni amministrative della Regione ai Liberi Consorzi, ai Comuni e agli altri enti locali è data con legge della Regione la quale stabilisce le direttive fondamentali e regola i conseguenti rapporti finanziari.

La Giunta regionale può impartire ulteriori direttive cui gli enti suddetti devono attenersi nell'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 193.

Oneri per la gestione di servizi delegati

Non potranno essere poste a carico dei Comuni, dei Liberi Consorzi, e degli altri enti locali, oneri per le gestioni di servizi delegati ove non siano in pari tempo assegnati agli enti suddetti i mezzi per farvi fronte.

Capo IV

AMMINISTRAZIONI STRAORDINARIE

Art. 194.

Deliberazioni

Le norme della presente legge concernenti l'assistenza del segretario, la redazione, la firma e la pubblicazione dei relativi verbali, si applicano anche alle deliberazioni adottate dagli amministratori straordinari dei Comuni e dei Liberi Consorzi.

Art. 195.

Sostituzione di cariche

Gli amministratori straordinari dei Comuni e dei Liberi Consorzi provvedono, con nomine da farsi fra gli eleggibili a consigliere, alla sostituzione di coloro che, in conseguenza dello scioglimento dei Consigli, siano decaduti dall'esercizio di speciali funzioni, per le quali la legge espressamente richiede la qualità di consigliere.

Le persone così nominate durano in carica finchè non vengano sostituite dai nuovi Consigli.

Capo V

ALBI PUBBLICAZIONI MESSI

Art. 196.

Albi

Il Comune e il Libero Consorzio hanno un albo per la pubblicazione delle deliberazioni e degli atti che devono essere portati a cognizione del pubblico.

Art. 197.

Pubblicazioni all'albo

Le deliberazioni delle Amministrazioni dei Comuni e dei Liberi Consorzi sono pubblicate mediante affissione della copia integrale di esse all'albo durante il primo giorno festivo successivo alla data dell'atto.

I regolamenti dei Comuni e dei Liberi Consorzi, prima dell'entrata in vigore, sono pubblicati all'albo per quindici giorni consecutivi.

Il segretario del Comune e del Libero Consorzio è responsabile della pubblicazione.

Art. 198.

Ostensibilità dei regolamenti

La raccolta dei regolamenti dei Comuni e dei Liberi Consorzi e quella delle relative tariffe sono tenute a disposizione del pubblico, perchè possa prenderne cognizione.

Art. 199.

Rilascio di copie

Ogni cittadino può avere copia integrale delle deliberazioni e dei regolamenti dei Comuni e dei Liberi Consorzi, previo pagamento dei relativi diritti di segreteria.

Art. 200.

Messi

Ogni Comune e ogni Libero Consorzio hanno uno o più messi autorizzati a notificare gli atti delle rispettive Amministrazioni per i quali non siano prescritte speciali formalità.

I messi comunali e consortili possono anche notificare atti nell'interesse di altre pubbliche Amministrazioni, che ne facciano richiesta all'ente da cui essi dipendono.

Il messo deve possedere i requisiti generali e speciali prescritti per l'assunzione a posti di salariato presso l'ente da cui dipende, e deve, inoltre, aver raggiunto la maggiore età.

La relazione di notificazione del messo fa fede fino a querela di falso.

TITOLO SETTIMO

L'amministrazione del Consorzio per sevizi di particolare interesse

Art. 201.

Organi

Ogni Consorzio di servizi ha un'assemblea consorziale, un Consiglio di amministrazione ed un presidente.

Tenuto conto dell'entità e dello scopo del Consorzio di servizi, lo statuto può prevedere solo un'assemblea e un presidente.

Art. 202.

Costituzione della rappresentanza consorziale

I rappresentanti dei Comuni e dei Liberi Consorzi nell'Amministrazione consorziale sono eletti dai rispettivi Consigli, con le modalità previste dall'art. 58; quelli degli altri enti sono nominati o eletti dagli organi competenti secondo i rispettivi statuti.

Essi devono avere i requisiti per la nomina a consigliere comunale.

Art. 203.

Durata in carica e giuramento degli amministratori

L'Amministrazione consorziale dura in carica quattro anni, salvo che lo statuto non disponga altrimenti.

Il presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione, prima di assumere la carica, prestano giuramento, nelle forme stabilite per i consiglieri comunali e dei Liberi Consorzi.

Art. 204.

Segretario e personale

Ogni Consorzio di serzivi ha un segretario nominato dall'assemblea consorziale.

Con il consenso dell'Amministrazione interessata, le funzioni di segretario possono essere affidate al segretario o ad altro impiegato del Libero Consorzio o di uno dei Comuni che fanno parte del Consorzio di servizi.

Ove occorra, il Consorzio di servizi potrà assumere personale proprio, oppure avvalersi, col consenso delle rispettive Amministrazioni, dell'opera di quello dipendente dagli enti consorziati.

Le nomine sono fatte dal Consiglio di amministrazione o, qualora lo statuto non preveda tale organo, dall'assemblea consorziale.

Il personale assunto direttamente dai Consorzi di servizi costituiti per una durata non inferiore ai dieci anni è tenuto ad iscriversi agli istituti di previdenza, secondo le norme stabilite per i dipendenti dei Comuni e dei Liberi Consorzi.

Art. 205.

Spese

Il concorso degli enti nelle spese consorziali è fissato di accordo tenendo conto di ogni elemento utile a determinare l'interesse concreto di ciascuno di essi.

In mancanza di altri elementi atti a stabilire tale interesse, il concorso, per i Comuni, è determinato, di regola, in ragione complessa della popolazione e del contingente principale dell'imposta fondiaria.

Se del Consorzio di servizi fa parte il Libero Consorzio, il suo contributo non può essere inferiore al quarto della spesa complessiva.

In caso di disaccordo, il concorso di ciascun ente è determinato dall'autorità che ha emesso il decreto di costituzione del Consorzio di servizi.

Art. 206

Modifiche alla organizzazione

Negli stessi modi e con le stesse forme stabilite per la costituzione del Consorzio di servizi, possono essere modificati la composizione e lo statuto dell'ente ed estese le attribuzioni a nuovi servizi.

Art. 207.

Rinvio

Si applicano ai Consorzi di servizi, per quanto riguarda le loro funzioni, le deliberazioni, la finanza e la contabilità, i controlli, le disposizioni stabilite per i Liberi Consorzi, se si tratta di Consorzi di servizi dei quali il Libero Consorzio fa parte. Negli altri casi, si applicano le disposizioni stabilite per il Comune consorziato che conta il maggior numero di abitanti, e per il Comune capoluogo di Libero Consorzio, se questo fa parte del Consorzio di servizi.

Art. 208.

Commissione provinciale di controllo competente

I controlli sugli atti dei Consorzi di servizi sono esercitati dalla Commissione provinciale di controllo nella cui circoscrizione ha sede l'Amministrazione del Consorzio di servizi.

Art. 209.

Cessazione

I Consorzi di servizi, anche se costituiti per disposizione di legge, cessano di pieno diritto per la decadenza del termine della loro durata o per esaurimento del fine.

I Consorzi facoltativi possono inoltre cessare mediante deliberazione di tutti gli enti consorziati; la cessazione è dichiarata con decreto dell'Assessore per gli enti locali. Questi, previo parere della Commissione provinciale di controllo, può anche disporre in seguito a domanda degli enti consorziati che rappresentino la metà almeno dei contributi.

Salvo quanto è previsto nel primo comma, i Consorzi costituiti d'ufficio possono cessare negli stessi modi e con le stesse forme stabilite per la loro costituzione.

Art. 210.

Scioglimento dell'Assemblea consorziale

L'Assemblea consorziale è sciolta quando:

a) violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi o ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino la irregolarità del funzionamento;

b) non corrisponda all'invito dell'autorità di revocare il Consiglio di amministrazione o il presidente che abbiano compiuto analoghe violazioni.

Lo scioglimento è pronunziato con decreto dell'Assessore per gli enti locali, previo parere della Commissione provinciale di controllo.

Art. 211.

Ricostituzione della rappresentanza

L'ordinaria Amministrazione dei Consorzi di servizi, deve essere ricostituita nel termine di tre mesi prorogabile fino a sei mesi per motivi di carattere eccezionale.

La proroga è concessa dall'Assessore per gli enti locali, previo parere della Commissione provinciale di controllo.

Art. 212.

Amministrazione straordinaria

Col decreto che dispone lo scioglimento dell'Assemblea è nominato un commissario, estraneo alla disciolta rappresentanza, scelto fra gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni consorziali, se si tratti di Consorzio di servizi fra Comuni, o fra gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni facenti parte del Libero Consorzio o dei Liberi Consorzi interessati, se si tratti di Consorzio di servizi fra Liberi Consorzi ovvero fra questi e uno o più Comuni.

Art. 213.

Ripartizione del patrimonio

Qualora lo statuto non disponga diversamente, in caso di cessazione del Consorzio di servizi il patrimonio è ripartito fra i singoli enti in proporzione del rispettivo contributo, salvi i diritti dei terzi.

Il riparto è approvato con decreto dell'Assessore per gli enti locali, udita la Commissione provinciale di controllo.

TITOLO OTTAVO

Impiegati e salariati

Capo I

IMPIEGATI E SALARIATI DEI COMUNI E DEI LIBERI CONSORZI

Art. 214.

Regolamento speciale

Per ogni Comune e per ogni Libero Consorzio uno speciale regolamento provvede a disciplinare lo stato giuridico degli impiegati e salariati, determinando, in quanto non sia previsto dalla presente legge o dal regolamento per l'esecuzione della medesima:

1) l'ordinamento degli uffici, il numero degli impiegati e dei salariati, la qualifica, la retribuzione di ciascuno di essi, in apposita pianta organica;

2) i requisiti per la nomina, le condizioni e le forme dei concorsi;

3) le disposizioni concernenti il periodo di prova che non dovrà essere inferiore ad un anno, la carriera, le promozioni, gli aumenti periodici di stipendio o salario;

4) le attribuzioni, i doveri e le responsabilità di ciascun dipendente e i relativi orari di servizio;

5) le norme riguardanti l'applicazione delle punizioni disciplinari e quelle relative alla sospensione cautelativa in dipendenza di procedimento disciplinare; tale sospensione non può eccedere la durata di sei mesi, salvo proroga di tre mesi, per gravi motivi, su parere della Commissione di disciplina;

6) le norme relative ai congedi, ai collocamenti in aspettativa ed, eventualmente, in disponibilità per soppressione di posto o per riduzione di organico;

7) le norme riguardanti i collocamenti a riposo.

Art. 215.

Commissione consultiva

Nei Comuni e nei Liberi Consorzi, il cui ufficio sia diviso in ripartizioni, il regolamento speciale deve, altresì, contenere le norme per la costituzione di una Commissione consultiva incaricata di dar parere sulle conferme, le promozioni, le aspettative, i collocamenti a riposo d'ufficio e le dispense dal servizio degli impiegati.

Tale Commissione è composta rispettivamente dal sindaco o dal presidente della Giunta, che la presiedono, dal segretario del Comune o del Libero Consorzio e dai capi delle ripartizioni.

Per i capi delle ripartizioni le funzioni della Commissione consultiva sono esercitate rispettivamente dalla Giunta municipale e da quella del Libero Consorzio.

Art. 216.

Requisiti generali per la nomina ad impiegati e salariati

Per la nomina ad impiegato o salariato dei Comuni e dei Liberi Consorzi è necessario, salvo i particolari requisiti richiesti nei singoli casi:

1) essere cittadino italiano;

2) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, salvi i casi contemplati dall'ultimo comma dell'articolo medesimo;

3) aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

4) essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;

5) aver compiuto il 18° anno di età alla data del provvedimento che bandisce il concorso;

6) non aver superato, alla data predetta, il 30° anno di età. Ove, per l'ammissione al concorso, sia richiesta la laurea, tale limite è elevato di cinque anni. Nessun limite massimo di età può essere stabilito per gli aspiranti che siano titolari di posti di ruolo presso enti locali e per quelli licenziati da non oltre due anni per riduzione di organico o per soppressione dell'ente locale presso il quale erano in pianta stabile.

Sono, inoltre, fatte salve le disposizioni di legge che elevano il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 217.

Requisiti per la nomina a vice-segretario

Per la nomina a vice-segretario dei Liberi Consorzi è richiesta la laurea in giurisprudenza o altra riconosciuta equipollente agli effetti dell'ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato.

Per la nomina a vice-segretario di Libero Consorzio e comunale è richiesto il diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, nonchè lo stesso titolo di studio richiesto per la nomina di segretario.

Per la nomina a vice-segretario del Libero Consorzio e comunale è richiesta, altresì, la maggior età.

A nessun altro impiegato del Comune e di Libero Consorzio, può sotto qualsiasi denominazione essere attribuita la qualifica di segretario.

Art. 218.

Pubblico concorso

E' obbligatorio il pubblico concorso per la nomina degli impiegati amministrativi e tecnici del Comune e dei Liberi Consorzi, qualora i regolamenti organici non disciplinino la nomina per promozione o concorso interno.

Art. 219.

Graduatoria degli idonei. Nomina dei vincitori

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi formano una graduatoria in ordine di merito dei concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a quella minima richiesta per la idoneità alla nomina.

La nomina dei vincitori è fatta secondo l'ordine della graduatoria.

L'efficacia della graduatoria è limitata ai soli posti messi a concorso.

Se, peraltro, la graduatoria comprende un numero di concorrenti superiore a quello dei posti messi a concorso e taluno dei vincitori rinunzi alla nomina o decada dalla stessa, si dimetta o, comunque, lasci il posto vacante, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla sostituzione con la nomina di concorrenti dichiarati idonei, che, per ordine di merito seguono immediatamente i vincitori.

Tale facoltà può essere esercitata per un periodo non superiore a sei mesi dall'approvazione della graduatoria.

Art. 220.

Precedenze e preferenze nell'ammissione a posti di dipendente comunale e provinciale

Le norme che attribuiscono diritto di precedenza o di preferenza per l'assunzione agli impieghi statali sono estese alla ammissione ai posti di dipendente dei Comuni e dei Liberi Consorzi.

Art. 221.

Periodo di esperimento

La nomina dei dipendenti del Comune e del Libero Consorzio, acquista carattere di stabilità dopo il periodo di esperimento.

La dimissione per fine del periodo di esperimento deve essere disposta con deliberazione adottata non più di sei mesi e non meno di tre mesi dalla scadenza del biennio.

In tale deliberazione deve essere enunciata la causa generica della dimissione.

Contro tale deliberazione è ammesso ricorso per legittimità al Consiglio di giustizia amministrativa ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione.

Art. 222.

Computo di servizi

I dipendenti dimessi per fine del periodo di esperimento e riammessi in servizio con o senza interruzione presso lo stesso Comune e lo stesso Libero Consorzio, ricongiungono al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova.

Art. 223.

Promessa e giuramento

Gli impiegati e i salariati dei Comuni e dei Liberi Consorzi nominati in via provvisoria o di esperimento fanno solenne promêssa; quelli che abbiano conseguito la stabilità prestano giuramento.

La promessa e il giuramento, da prestare nelle forme previste dalle vigenti leggi, sono prescritti a pena di decadenza e vanno pronunziati innanzi al capo della rispettiva Amministrazione.

Art. 224.

Incompatibilità

Salvo che la legge non disponga altrimenti l'ufficio di dipendente comunale e consortile è incompatibile con ogni altro ufficio retribuito a carico dello Stato e di altro ente.

Qualora ricorrano speciali motivi, il dipendente comunale o consortile può essere autorizzato dall'Amministrazione dalla quale dipende anche a prestare opera retribuita presso istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altri enti pubblici locali.

Con la qualità di dipendente comunale e consortile è altresì incompatibile qualunque impiego privato, l'esercizio di qualunque professione, commercio o industria, la carica di amministratore, consigliere di Amministrazione, sindaco o altra consimile, sia o non sia retribuita, in tutte le società costituite a fine di lucro.

Possono, peraltro, i dipendenti comunali e dei Liberi Consorzi previa autorizzazione, far parte dell'Amministrazione di società cooperative costituite tra impiegati, ed essere prescelti come periti o arbitri. Per le perizie e gli arbitrati l'autorizzazione è prescritta caso per caso.

Art. 225.

Punizioni disciplinari

Si applicano ai dipendenti comunali e consortili le punizioni disciplinari previste per gli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato.

Nessuna punizione può essere inflitta se non con provvedimento motivato e previa contestazione per iscritto degli addebiti all'interessato con la prefissione di un termine, non inferiore a dieci giorni per le sue eventuali discolpe.

Art. 226.

Parere della Commissione di disciplina

Le punizioni disciplinari, fatta eccezione per la censura, non possono essere inflitte se non previo parere della Commissione di disciplina.

La censura è applicata dal capo dell'Amministrazione.

Art. 227.

Commissione di disciplina per gli impiegati

Per gli impiegati comunali la Commissione di disciplina è costituita:

a) da due membri effettivi e due supplenti eletti ogni anno dal Consiglio fra i propri componenti; il più anziano di essi esercita le funzioni di presidente;

b) dal segretario comunale, e, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci;

c) da due rappresentanti effettivi e due supplenti degli impiegati in pianta stabile dei Comuni facenti parte del Libero Consorzio eletti per un biennio, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Per gli impiegati provinciali la Commissione di disciplina è costituita:

d) da due membri effettivi e due supplenti eletti ogni anno dal Consiglio fra i propri componenti; il più anziano di essi esercita le funzioni di presidente;

e) dal segretario del Libero Consorzio e, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci;

f) da due rappresentanti effettivi e due supplenti degli impiegati in pianta stabile della Amministrazione consortile, eletti per un biennio, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Art. 228.

Commissione di disciplina per i salariati

Per i salariati comunali la Commissione di disciplina è costituita dai membri previsti alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente e da due rappresentanti effettivi e due supplenti dei salariati in pianta stabile dei Comuni eletti facenti parte del Libero Consorzio per un biennio, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Per i salariati del Libero Consorzio, la Commissione di disciplina è costituita dai membri previsti alle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo precedente e da due rappresentanti effettivi e due supplenti dei salariati in pianta stabile dell'Amministrazione del Libero Consorzio, eletti, per un biennio, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 229.

Decadenza dei membri della Commissione di disciplina

Il segretario e i dipendenti comunali e consortili, che fanno parte della Commissione di disciplina decadono di diritto dalla carica qualora siano sottoposti a procedimento disciplinare.

Art. 230.

Sospensione cautelativa in pendenza di procedimento penale

Qualora la gravità dei fatti lo esiga, i dipendenti dei Comuni e dei Liberi Consorzi possono essere sospesi dall'ufficio fino a giudizio definitivo, dalla data della sentenza di rinvio a giudizio, ovvero dalla data del decreto di citazione a giudizio, qualora siano sottoposti a procedimento penale per uno dei reati previsti all'art. 59. Essi devono essere immediatamente sospesi dalla data del mandato di cattura, quando siano sottoposti a giudizio per qualsiasi delitto.

Il provvedimento ha carattere cautelativo, ed importa la temporanea sospensione dal grado e la privazione dei relativi emolumenti. Alla moglie ed ai figli minorenni del giudicabile può essere però concesso un assegno alimentare, in misura non superiore alla metà dello stipendio o del salario.

Art. 231.

Revoca della sospensione cautelativa per assoluzione

Se il procedimento penale che ha dato luogo al provvedimento indicato all'articolo precedente ha termine con sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato, o, pur ammettendo il fatto escluda che il dipendente vi abbia preso parte, la sospensione è revocata, ed egli riacquista il diritto agli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.

La revoca della sospensione importa il riacquisto della anzianità perduta.

All'infuori dei casi contemplati nel primo comma, la sentenza non osta all'eventuale procedimento disciplinare, e qualora questo porti alla sospensione dal grado, con privazione dello stipendio, deve essere scomputato il periodo di sospensione cautelare.

Art. 232.

Sospensione dal grado e dallo stipendio in seguito a condanna

Il dipendente del Comune e del Libero Consorzio, condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi la revoca o la destituzione è sospeso dal grado con privazione dello stipendio durante il periodo di espiazione della pena.

Art. 233.

Dimissioni volontarie

Le dimissioni volontarie dei dipendenti dei Comuni e dei Liberi Consorzi dall'ufficio devono essere presentate per iscritto all'amministrazione; esse non hanno effetto se non sono accettate.

Il dimissionario non può abbandonare l'ufficio e non è svincolato dai doveri ad esso inerenti finchè non gli sia partecipata l'accettazione delle dimissioni.

L'accettazione può, tuttavia, essere negata quando il dipendente sia sottoposto a procedimento disciplinare. Salvo gravi motivi di servizio, essa deve avere corso nel termine di trenta giorni.

Art. 234.

Licenziamento, dispensa

I dipendenti dei Comuni e dei Liberi Consorzi possono essere in qualunque tempo licenziati per soppressione di posto o riduzione di organico, salvo le disposizioni sul collocamento in disponibilità contenute nei regolamenti locali. Possono, altresì, essere dispensati per inabilità fisica, incapacità professionale o scarso rendimento. Al dipendente proposto per la dispensa è assegnato un termine non minore di quindici giorni per presentare, ove lo creda, le sue deduzioni.

La deliberazione di dispensa deve essere motivata e preceduta, se determinata da inabilità fisica, da visita medica collegiale. Lo scopo e la data della visita medica devono essere notificati al dipendente almeno otto giorni prima che la visita abbia luogo.

Art. 235.

Licenziamento per nomina conseguita con frode

I dipendenti del Comune e dei Liberi Consorzi che abbiano conseguito l'assunzione in servizio producendo documenti falsi o mediante altri atti fraudolenti incorrono nel licenziamento con perdita del diritto di pensione ed indennità.

Art. 236.

Dimissioni d'ufficio Destituzione in seguito a condanna

Sono estese ai dipendenti comunali e provinciali le disposizioni circa le dimissioni d'ufficio e la destituzione in seguito a condanna dei dipendenti civili dello Stato.

Art. 237.

Scioglimento dei Corpi organizzati

I Consigli comunali e dei Liberi Consorzi hanno facoltà di sciogliere i Corpi organizzati, quando non rispondano più alle esigenze dei servizi e alle loro finalità, o quando risulti la necessità di riparare a manchevolezze e deficienze che colpiscano l'intero organismo. Le relative deliberazioni sono valide se adottate con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune o al Libero Consorzio e sono soggette all'esame di merito.

Art. 238.

Copertura posti vacanti

I posti dei dipendenti comunali e provinciali dimessi per fine del periodo di esperimento, licenziati, dispensati dal servizio o dichiarati dimissionari d'ufficio, non possono essere coperti, salvo che in via provvisoria, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva sui ricorsi proposti contro il provvedimento adottato, ovvero non siano infruttuosamente scaduti i termini per la produzione di detti ricorsi.

Art. 239.

Criteri per la determinazione degli stipendi e dei salari

Il trattamento economico degli impiegati e salariati dei Comuni e dei Liberi Consorzi è determinato tenendo conto delle condizioni finanziarie degli enti, delle condizioni economiche locali, dei requisiti richiesti per l'ammissone del personale, della natura ed importanza del servizio, dei rapporti tra i vari gradi dell'organico e di ogni altro elemento utile.

Le retribuzioni degli impiegati e salariati del Comune devono essere fissate in equa proporzione con quelle del segretario comunale; quelle degli impiegati e salariati del Libero Consorzio in equa proporzione con quelle del segretario del Libero Consorzio stesso.

I Comuni e i Liberi Consorzi non possono assumere a loro carico i contributi dovuti dal personale per la iscrizione alle casse di previdenza per le pensioni o per altro obbligo di legge.

Art. 240.

Pagamento stipendi e salari

Gli stipendi ed i salari dei dipendenti comunali e provinciali sono pagati a rate mensili posticipate.

Quando il pagamento non segua esattamente alla scadenza su istanza degli interessati la Commissione provinciale di controllo può, sentito il capo dell'Amministrazione interessata, deliberare che il pagamento degli stipendi o salari sia effettuato direttamente dall'esattore.

Art. 241.

Obbligo dell'esattore di corrispondere stipendi e salari ai dipendenti comunali

L'esattore delle imposte dirette, anche se non sia tesoriere comunale, ha l'obbligo di soddisfare, nonostante la deficienza di fondi di cassa, gli ordini di pagamento emessi dal Comune e dalla Commissione provinciale di controllo a favore dei dipendenti comunali per le retribuzioni ad essi spettanti, col diritto di percepire dalla data del pagamento l'interesse legale o di rivalersi delle somme anticipate e dei relativi interessi sulle prime riscossioni successive di tributi e di altre entrate comunali.

L'obbligo di cui al precedente comma è subordinato alla condizione che le anticipazioni fatte e quelle che si chiedono non superino, complessivamente, l'importo di due rate dei proventi comunali da riscuotere entro lo stesso anno solare, in base ai ruoli ed alle liste di carico già consegnati all'esattore.

Art. 242.

Diritti quesiti

I Comuni e i Liberi Consorzi non possono modificare in danno dei propri dipendenti di ruolo, il trattamento economico già da essi conseguito ed il trattamento di quiescenza in vigore al momento in cui il dipendente stesso ha raggiunto il limite massimo di età o di servizio per essere collocato a riposo a sua domanda.

Capo II

IMPIEGATI E SALARIATI DEI CONSORZI DI SERVIZI

Art. 243.

Norma di rinvio

Le disposizioni del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, ai dipendenti dei Consorzi di servizi.

Le funzioni devolute alla Commissione di disciplina sono esercitate dalla Commissione di disciplina del Libero Consorzio nel cui ambito ha sede l'Amministrazione del Consorzio di servizi.

TITOLO NONO

Responsabilità degli amministratori, degli impiegati e di chi maneggia pubblico denaro, azione popolare

Art. 244.

Responsabilità amministrativa

Gli amministratori dei Comuni, dei Liberi Consorzi e dei Consorzi di servizi rispondono in solido dei danni che abbiano arrecato ai rispettivi enti, per avere:

a) effettuato spese, o contratto impegni di spese, non previste in bilancio o non deliberate nei modi e forme di legge;

b) proceduto a locazioni, alienazioni, acquisti, somministrazioni o appalti senza la osservanza delle relative disposizioni di legge,

c) dato esecuzione a provvedimenti non deliberati o non divenuti esecutivi a sensi di legge;

d) eseguito deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive che siano state poi annullate a norma dell'art. 81;

e) contratto mutui per somme eccedenti i limiti consentiti dalla legge;

f) deliberato, o, per quanto riguarda i Consorzi di servizi, proposto lo stanziamento di entrate puramente figurative dirette a pareggiare il bilancio;

g) trascurato l'applicazione e la riscossione di tributi e di entrate regolarmente deliberati;

h) ordinato spese finanziate con mutui, prima che gli istituti mutuanti ne abbiano deliberato la concessione, ovvero spese fronteggiate con avanzi di amministrazione prima che i medesimi siano realizzati.

Art. 245.

Accertamento amministrativo

Nei casi previsti dall'articolo precedente, l'accertamento del danno deve essere fatto in via amministrativa dalla Commissione provinciale di controllo, la quale può, a tal fine, procedere ad esame analitico del conto, in deroga al disposto dell'art. 121.

Art. 246.

Obbligo di rimborso

Gli amministratori e gli impiegati dei Comuni, dei Liberi Consorzi e dei Consorzi di servizi sono tenuti a rimborsare gli enti delle indennità corrisposte a commissari, di cui sia stato disposto l'invio per causa ad essi imputabile.

Art. 247.

Responsabilità per detenzione di carte e documenti

Gli amministratori e i dipendenti dei Comuni, dei Liberi Consorzi e dei Consorzi di servizi sono responsabili delle carte e dei documenti loro affidati.

Ove occorra consegnare ad altri carte e documenti per ragioni di servizio, deve farsene constare mediante apposito verbale, osservando le forme stabilite dai regolamenti locali.

Chiunque, a qualsiasi titolo, sia in possesso di carte e documenti di pertinenza di un Comune, Libero Consorzio o Consorzio di servizi, ne risponde ad ogni effetto di legge fino a che non ne ottenga regolare discarico.

L'autorità giudiziaria, su richiesta del capo dell'Amministrazione, procede all'immediato sequestro delle carte e dei documenti presso i detentori.

Art. 248.

Azione di responsabilità a carico degli amministratori

L'azione di responsabilità a carico degli amministratori è promossa dalla Commissione provinciale di controllo.

Art. 249.

Giudizio sulle responsabilità

Per far valere le responsabilità previste dai precedenti articoli, si applicano le disposizioni delle leggi in vigore riguardanti la competenza degli organi cui spettano la decisione e i relativi gravami.

Art. 250.

Responsabilità civile

Gli amministratori e gli impiegati dei Comuni, dei Liberi Consorzi e dei Consorzi di servizi, nonchè delle istituzioni amministrate o dipendenti dagli enti predetti, sono responsabili dei danni recati, con dolo o colpa grave, all'ente o ai terzi, verso i quali l'ente stesso debba rispondere.

Se il fatto dannoso sia avvenuto per il dolo o la colpa grave di più amministratori o di più impiegati, essi sono tenuti in solido al risarcimento.

Tuttavia, se le colpe dei responsabili non siano uguali, potrà porsi a carico di tutti o di alcuni di essi una parte proporzionale del danno arrecato.

Art. 251.

Esenzione da responsabilità

Sono esenti da responsabilità:

a) i componenti dei Collegi amministrativi che, per legittimi motivi, non abbiano preso parte alle deliberazioni o abbiano fatto constare in tempo nel verbale del loro motivato dissenso o dei richiami o delle proposte fatte per evitare l'atto da cui è derivato il danno;

b) i dipendenti che dimostrino di avere agito per ordine superiore che avevano l'obbligo di eseguire;

c) gli amministratori e i superiori gerarchici per il fatto dannoso commesso dal dipendente nell'esercizio delle attribuzioni esclusivamente inerenti all'ufficio ricoperto, purchè la destinazione all'ufficio stesso sia avvenuta senza gravi violazioni di legge e non vi sia colpa grave per quanto si riferisce al dovere di vigilanza.

Art. 252.

Accertamento del danno in via amministrativa

L'accertamento dei danni arrecati ai Comuni, ai Liberi Consorzi e ai Cinsorzi di servizi, con dolo o colpa grave, dai rispettivi amministratori o impiegati, è fatto in via amministrativa dalla Commissione provinciale di controllo.

Le deliberazioni della Commissione provinciale di controllo non pregiudicano le ragioni dell'ente e quelle degli amministratori e degli impiegati, ma valgono ad ottenere dalla autorità giudiziaria provvedimenti conservativi.

Il tribunale in camera di consiglio può anche autorizzare la iscrizione ipotecaria sui beni delle persone indicate come responsabili. Tuttavia i provvedimenti suaccennati cessano di avere efficacia se, entro il termine di due anni dalla loro emanazione, non sia proposta azione giudiziaria contro i dichiarati responsabili.

La domanda pei provvedimenti conservativi e per la iscrizione ipotecaria, nonchè l'azione giudiziaria per responsabilità, può essere promossa dalla Commissione provinciale di controllo, quando l'ente che si presume danneggiato, nonostante l'invito dell'autorità medesima, ometta di provvedere.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli amministratori e agli impiegati delle istituzioni amministrate o dipendenti dai Comuni, dai Liberi Consorzi e dai Consorzi di servizi.

Art. 253.

Competenza dell'autorità giudiziaria

L'azione per far valere la responsabilità nei casi previsti agli articoli 250, 251 lett. *c*) e 252 per quanto si riferisce ai danni, è di competenza dell'autorità giudiziaria e si prescrive in cinque anni dal giorno nel quale avvenne il fatto dannoso.

Art. 254.

Riscossione di somme a carico dei responsabili

Le somme delle quali gli amministratori e i dipendenti comunali siano dichiarati responsabili sono riscosse nei modi e nelle forme stabiliti per le entrate patrimoniali.

Art. 255.

Azione popolare

Ogni cittadino può far valere le azioni e i ricorsi alle giurisdizioni amministrative che spettino al Comune.

Il giudice ordinario o quello amministrativo adito può ordinare al Comune d'intervenire in giudizio.

In caso di soccombenza le spese sono sempre a carico di chi promuove l'azione o il ricorso.

TITOLO DECIMO

Disposizioni finali e transitorie

Art. 256.

Tributi

Fino a quando non sarà provveduto alla riforma della vigente legislazione sulla finanza locale, i Comuni e i Liberi Consorzi si avvarranno, oltre che delle entrate indicate dalla presente legge, delle altre previste e regolate da leggi speciali.

Art. 257.

Sgravi di oneri per servizi svolti nell'interesse dello Stato e della Regione

Gli oneri gravanti sui Comuni per i servizi sottoelencati, in quanto importino un effettivo aggravio di spesa, sono posti a carico della Regione:

1) manutenzione e custodia dei sepolcreti di guerra e delle sepolture militari esistenti nei cimiteri civili;

2) locali per la seduta dei Consigli e delle Commissioni mobili di leva, arredamento, oggetti di cancelleria, pulizia, riscaldamento dei locali stessi e personale all'uopo occorrente;

3) locali e personale assistente al verificatore per la verifica periodica dei pesi e delle misure;

4) alloggio ai carabinieri, agli ufficiali e alle truppe di transito, al personale dell'Aeronautica, della Guardia di finanza;

5) spesa per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro a segno e per la dotazione di armamento;

6) canoni di manutenzione delle linee telegrafiche;

7) canoni per gli uffici telegrafici;

8) servizio di requisizione dei quadrupedi e veicoli per l'Esercito;

9) censimenti e rilevazioni statistiche statali e regionali;

10) ufficio del conciliatore;

11) compilazione degli elenchi dei cittadini aventi i requisiti per essere nominati giudici popolari;

12) contributi a favore dell'ente Radio Televisione Italiana;

13) somministrazione dei locali e dei mobili per le stazioni di monta ippica;

14) provvista di acqua ed illuminazione di locali destinati a servizi per conto dello Stato o della Regione;

15) spese per le elezioni dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana;

16) servizio di anagrafe del bestiame.

La Regione promuoverà appositi accordi con lo Stato per il rimborso delle spese relative ai servizi ad esso spettanti.

Art. 258.

Assegnazione ai Comuni delle imposte sui fabbricati non rurali

Il gettito delle imposte sui fabbricati non rurali è assegnato ai Comuni con la legge di approvazione del bilancio della Regione nella rubrica ordinaria dell'Assessorato per le finanze.

Art. 259.

Compartecipazione dei Comuni all'imposta fondiaria

I Comuni partecipano all'imposta fondiaria in misura del 75% del relativo gettito annuo, che è ripartito con decreto dell'Assessore per le finanze, di concerto con quello per gli enti locali, come segue:

1) i due terzi fra tutti i Comuni;

2) un terzo ai Comuni delle seguenti classi:

a) Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti e quelli con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, anche se con popolazione inferiore, siano sede di Libero Consorzio;

b) Comuni ricadenti in zone latifondistiche;

c) Comuni situati a oltre 700 metri sul livello del mare;

d) Comuni delle piccole isole.

La legge stabilisce i criteri per la ripartizione di cui al precedente comma.

Art. 260.

Sgravi di oneri per servizi svolti dal Libero Consorzio per conto dello Stato e della Regione

Gli oneri gravanti sul Libero Consorzio per i servizi sottoelencati, in quanto importino un effettivo aggravio di spesa, sono posti a carico della Regione:

1) locali per gli uffici di prefettura e spesa per l'alloggio del prefetto;

2) locali per gli uffici provinciali per i commissariati e per le delegazioni suburbane di pubblica sicurezza e per gli uffici distaccati di pubblica sicurezza;

3) contributi nelle spese per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro a segno e per la dotazione di armamento;

4) progettazione di opere pubbliche eseguite per conto della Regione.

La Regione promuoverà appositi accordi con lo Stato per il rimborso delle spese relative ai servizi indicati dal numero 1) al numero 3).

Art. 261.

Compartecipazione dei Liberi Consorzi alla imposta fondiaria

I Liberi Consorzi partecipano all'imposta fondiaria in misura del 20% del relativo gettito annuo, che è ripartito con decreto dell'Assessore per le finanze, di concerto con quello per gli enti locali, come segue:

1) i due terzi fra tutti i Liberi Consorzi in base alla sovrimposta sui terreni applicata nell'esercizio precedente;

2) un terzo fra i Liberi Consorzi in ragione del loro coefficiente latifondistico.

Il coefficiente latifondistico è stabilito ogni triennio con decreto dell'Assessore per gli enti locali di concerto con quello per l'agricoltura e foreste.

Art. 262.

Entrata minima garantita

Per il primo triennio di applicazione della presente legge è garentita, dalla Regione, a ciascun Comune una entrata pari a quella media conseguita per sovrimposta sui terreni nel triennio 1952-1954.

Art. 263.

Stato giuridico e trattamento economico del segretario

Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei segretari comunali e dei Liberi Consorzi sono regolati dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 264.

Passaggio del personale e trattamento economico

I Liberi Consorzi si avvalgono del personale dei soppressi enti autarchici provinciali, al quale restano garantiti i diritti quesiti.

Art. 265.

Riesame, annullamento e revoca degli atti amministrativi

Per quanto riguarda i ricorsi gerarchici, l'annullamento d'ufficio e la revoca degli atti amministrativi, continueranno ad aver vigore, fino a che non sarà diversamente disposto, le norme vigenti.

Art. 266.

Amministrazione straordinaria

I Comuni debbono adottare le deliberazioni previste dall'art. 14 per la costituzione in Libero Consorzio, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino a quando non sarà costituito il Libero Consorzio avente, per statuto, anche le funzioni dei soppressi enti autarchici provinciali, le funzioni stesse sono esercitate, in via transitoria, da una Amministrazione straordinaria, la quale provvede anche alla gestione provvisoria dei beni dell'ente soppresso.

L'Amministrazione straordinaria è retta da un Consiglio, da una Giunta e da un presidente della Giunta.

Per la costituzione dei predetti organi e per il loro funzionamento, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel titolo quinto della presente legge.

Con la legge di approvazione dello statuto i beni dei cessati enti autarchici provinciali sono attribuiti ai Liberi Consorzi proporzionalmente alla popolazione dei Comuni associati.

Art. 267.

Delegato. Vice delegati. Consultori

Fino a quando l'assemblea regionale non avrà provveduto ad emanare le norme per la elezione dei Consigli dei Liberi Consorzi, gli organi dell'amministrazione straordinaria indicati nel terzo comma del precedente art. 266 sono sostituiti da un delegato regionale nominato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per gli enti locali.

Ogni delegato regionale è coadiuvato da una Consulta nominata con decreto dell'Assessore agli enti locali composta:

a) di numeri quattro consultori, di cui almeno uno con la carica di vice delegato regionale, per i Liberi Consorzi con popolazione non superiore a 500.000 abitanti;

b) di numero sei consultori, di cui almeno due con la carica di vice delegato regionale, per i Liberi Consorzi con popolazione superiore a 500.000 abitanti.

La Consulta deve essere intesa per tutti gli affari che sarebbero di competenza del Consiglio del Libero Consorzio.

Art. 268.

Norme transitorie per la Commissione di controllo

Fino a quando non entreranno in funzione i Consigli dei Liberi Consorzi, i componenti della Commissione provinciale di controllo di cui al n. 2) dell'art. 30 sono eletti dal Consiglio dell'amministrazione straordinaria e, ove questa non siasi ancora costituita sono nominati con decreto del Presidente della Regione previa delibera della Giunta.

Art. 269.

Regolamento

Fino a quando non sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge, rimarranno in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

DECRETO PRESIDENZIALE 29 agosto 1955, n. **7.**

Approvazione dello statuto della Fondazione « Mario Gatto » in Caltanissetta.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 68 *del* 17 *dicembre* 1955)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto l'art. 5 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 30;
Visto il decreto Presidenziale n. 265-*A* del 29 luglio 1955, con il quale l'Amministrazione del bilancio, affari economici e patrimonio, già di competenza dell'Assessore per le finanze, è stata avocata dal Presidente della Regione;
Udito il Consiglio di giustizia amministrativa;
Vista la deliberazione della Giunta regionale;
Su proposta e di concerto con l'Assessore per l'industria ed il commercio;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato lo statuto della Fondazione « Mario Gatto » istituita in Caltanissetta con la legge regionale 2 agosto 1954, n. 30, composto di quindici articoli e che, vistato dall'Assessore per l'industria ed il commercio, viene annesso al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 29 agosto 1955

ALESSI

BONFIGLIO

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo, addì 16 *novembre* 1955. *Registro n.* 1, *foglio n.* 39.

LEGGE 22 dicembre 1955, n. **43.**

Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1954, n. 49.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 69 *del* 24 *dicembre* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 23 dicembre 1954, n. 49 è così modificato:

« Le Commissioni giudicatrici sono nominate per ogni Provincia con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione.

Esse sono composte come segue:

un docente universitario o un preside di Istituto di istruzione media governativa di 2° grado (preferibilmente insegnante di discipline letterarie e filosofiche), *presidente*;

due professori ordinari di istruzione media governativa di 2° grado, rispettivamente per le materie letterarie e filosofiche;

un ispettore scolastico, titolare, o direttore didattico, titolare;

un insegnante elementare ordinario con almeno 10 anni di servizio.

I componenti delle Commissioni possono essere eccezionalmente scelti anche fra i funzionari di cui sopra collocati a riposo.

Le funzioni di segretario di Commissione sono espletate da un funzionario di gruppo *A* dei Provveditorati agli studi, senza diritto al voto.

Qualora il numero dei concorrenti ammessi al concorso sia superiore agli ottocento sono nominati altri quattro membri per ogni gruppo di ottocento concorrenti o frazione di ottocento e la Commissione si ripartisce in sottocommissioni di quattro membri ciascuna, con lo stesso presidente e lo stesso segretario ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 dicembre 1955

ALESSI

CANNIZZO — STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 22 dicembre 1955, n. **44.**

Concessione di un assegno vitalizio al poeta Achille Leto.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 69 *del* 24 *dicembre* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Al poeta Achille Leto è concesso a decorrere dal 1° gennaio 1955, l'assegno vitalizio di L. 600.000 (seicentomila) annue, da corrispondersi mensilmente.

Art. 2.

Alla spesa di cui all'articolo precedente si fa fronte, per l'anno finanziario in corso, prelevando i fondi dal cap. 73 del bilancio per l'esercizio medesimo.

L'Assessore delegato al bilancio è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 dicembre 1955

ALESSI

CANNIZZO — STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 22 dicembre 1955, n. **45.**

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 24 giugno 1950, n. 19, concernente: « Variazioni di bilancio per l'esercizio 1949-50 - 2° provvedimento ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 69 *del* 24 *dicembre* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 24 giugno 1950, n. 19, concernente: « Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 (2° provvedimento) ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 dicembre 1955

ALESSI

STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 22 dicembre 1955, n. 46.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 30 giugno 1950, n. 28, concernente: « Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 - 3° provvedimento ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 69 del 24 dicembre* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 30 giugno 1950, n. 28, concernente: « Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 (3° provvedimento) ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 dicembre 1955

ALESSI

STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 22 dicembre 1955, n. 47.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 20 marzo 1951, n. 3, concernente: « Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1950-51 - 1° provvedimento ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 69 del 24 dicembre* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 20 marzo 1951, n. 3, concernente: « Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1950-51 (1° provvedimento) ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 dicembre 1955

ALESSI

STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 22 dicembre 1955, n. 48.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 13 aprile 1951, n. 7, concernente: « Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1950-51 - 2° provvedimento ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 69 del 24 dicembre* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 13 aprile 1951, n. 7, concernente: « Variazioni di bilancio per l'anno finanziario 1950-51 (2° provvedimento) ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 dicembre 1955

ALESSI

STAGNO D'ALCONTRES

LEGGE 22 dicembre 1955, n. 49.

Ratifica del decreto legislativo Presidenziale 13 aprile 1951, n. 8, concernente: « Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51 - 3° provvedimento ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 69 del 24 dicembre* 1955)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' ratificato il decreto legislativo Presidenziale 13 aprile 1951, n. 8, concernente: « Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1950-51 (3° provvedimento) ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 dicembre 1955

ALESSI

STAGNO D'ALCONTRES

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3108209) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.

PREZZO L. 200